



CONFCOOPERATIVE

Brescia

Notizie

anno 4 numero 1 marzo 2013

Incontro con il Vescovo per i operatori bresciani

Ricordo di Dario Ciapetti

Come costruire una RETE d'impresa

Il **partner** per il Vostro successo



Il Gruppo SDC, nato dalla fusione tra due imprese familiari Sareni Spa e Dal Corso Srl, opera nel commercio al dettaglio, nella distribuzione di prodotti alimentari, dolciari e di consumo ai punti vendita. Oggi, fanno capo al gruppo tre società che lavorano in sinergia: **SDC Trade**, **SDC Market sweet e convenience** e **SDC Express logistic partner**.

SDC Trade guarda all'espansione della propria attività sia sul piano geografico, coprendo tutto il Nord Italia, sia su quello commerciale. L'acquisizione di una nuova struttura consente al gruppo di espandersi in Emilia Romagna e di sviluppare nuove competenze legate ai consumi di impulso tipici del canale bar e out of home.

A livello logistico, ai depositi di Brescia e Padova nel 2013 si aggiunge la piattaforma distributiva di Castello d'Argile, in provincia di Bologna, che permette di mantenere un efficace presidio del territorio e l'eccellenza nel servizio di consegna.

La presentazione dei prodotti al cliente è effettuata tramite catalogo digitale che permette di mostrare gli assortimenti ideali a seconda della tipologia di punto vendita. La raccolta degli ordini viene gestita dagli agenti tramite tablet e dai clienti attraverso l'area riservata del sito. L'Azienda è dotata di reparto grafico e fotografico per la realizzazione di cataloghi e materiali promozionali.

I clienti si affidano con regolarità e soddisfazione al Gruppo SDC: panifici, alimentari di vicinato, supermercati, bar, tabaccherie, pasticcerie, circoli, stazioni di servizio, anno dopo anno, confermano la fiducia verso chi li aiuta concretamente a incrementare il proprio volume d'affari.

SDC è un punto di riferimento che offre ai negozi al dettaglio un grande valore aggiunto in termini di servizio, marketing e visione di mercato.

I operatori bresciani incontrano il vescovo

“Il rapporto tra mondo cooperativo e formazione cristiana c’è, ed è robusto. Devo solo ringraziarvi per quello che siete e per quello che fate, mettendo nella società dei germi positivi, con l’applicazione concreta dei principi del Vangelo”

Sono le parole rivolte da monsignor Luciano Monari ai operatori bresciani sabato 9 marzo al Centro Paolo VI, durante l’incontro promosso da Confcooperative Brescia. Dopo l’apertura di Don Mario Benedini, direttore dell’Ufficio pastorale sociale, il presidente Menni ha motivato le ragioni dell’incontro “Siamo qui da Lei, Eccellenza, per dare concretezza alla “nuova civiltà” e ha aggiunto che il rinnovato impegno delle cooperative “affonda radici e trae linfa per la crescita nella dottrina sociale della Chiesa e nella storia della cooperazione bresciana, che dura da sessant’anni”. Il presidente ha chiesto esplicitamente “Noi vogliamo fare parte di questa nuova dimensione delle Unità Pastorali dove laici e presbiteri non mostrano solo rispetto reciproco, attenzioni, vicinanza, solidarietà caritatevoli, ma raccolgono provocazioni alle quali danno soluzioni insieme. In questo mancano molto i laici, ma sempre di più anche i sacerdoti”. Una richiesta che è stata sostenuta da 8 toccanti testimonianze. “Le testimonianze che offriamo – ha specificato Menni – vogliono essere un’occasione, prima di tutto di conoscenza, e poi, un messaggio di speranza nei confronti della società bresciana dove è ancora possibile, se si vuole, fare dell’economia solidale, alla quale vorremmo che la nostra Diocesi partecipasse concretamente, per realizzare il rinnovamento sociale di cui parlavo all’inizio del mio intervento”. Vincenzo Gaspari – Movimento cooperativo palazzolese, Roberto Zanetti – Sinapsi, Alberto Festa – Comunità Fraternità, Marco Baresi – Caseificio Sociale Gardalatte, Paolo Percassi – Garda Vita, Filippo Perrini – CCDC, Danilo Cotta – genitore fruitore coop. Nikolajewka e Don Pietro Chiappa – Vicario parrocchiale nella Parrocchia Santa Giulia del





Villaggio Prealpino in Brescia hanno prestato la loro storia e la loro faccia per capire “che cosa dobbiamo fare noi operatori e come fare per rendere ancora efficace la fiducia e la speranza che può generarsi dalla relazione tra le persone delle nostre comunità. Fiducia negli altri, essenziale nel liberare quelle energie e risorse che anche in tempi peggiori hanno consentito di fare cose grandi”.

Monsignor Luciano Monari ha affidato alla parabola del buon samaritano il senso di coinvolgimento e l'attitudine a non rimanere indifferenti che animano la cooperazione, invitando chi ne fa parte “ad

avere antenne delicatissime sulla situazione che viviamo, intelligenze vive per immaginare il modo di rispondere ai nuovi bisogni, creatività e fantasia per pensare un mondo che non c'è ancora, realismo per distinguere il sogno dalla realtà». Citando la “civiltà dell'amore” descritta da Paolo VI, il Vescovo ha tracciato il cammino da compiere, mettendo al centro l'uomo e diventando persone “autenticamente mature, che sanno distinguere un vero bene dal bene apparente, cercare il bene di tutti e non solo quello personale o il bene di parte, privilegiare non solamente il nostro bene ma anche quello delle generazioni future”. Quindi intelligenza, sensibilità, coraggio e creatività, specie in tempi come quelli che stiamo vivendo che sono di crisi, sono gli ingredienti per affrontare le sfide “che possono anche suscitare risposte efficaci e creative. “Mettetecela tutta, in questa partita bella da giocare, mettete tutte le capacità che il Signore vi ha donato” ha concluso il Vescovo.

Confcooperative Brescia Notizie

anno 4 – n. 1

Registrazione Tribunale di Brescia
n. 45/2009

Redazione e amministrazione:
via XX Settembre 72
25121 Brescia

Editore:
Assocoop società cooperativa
Direttore responsabile:
Silvia Saiani
In redazione:
Valerio Luterotti, Maurizio Magnavini,
Massimo Olivari, Gianangelo Monchieri

Stampa:
Acherdo S. C. – Calcinato (BS)

Progetto grafico e impaginazione:
Michele Ciapetti

Fotografie:
archivio di Confcooperative Brescia
Foto in copertina:
Gianangelo Monchieri

Hanno collaborato a questo numero:
Alberto Festa, Roberto Salvo, Manuele Martani, Matteo Tebaldini

in questo numero

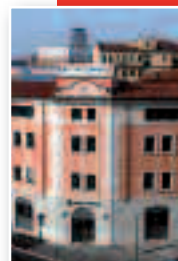
- Incontro con il vescovo.....p.3-4
- Grazie Dario.....p.5-6
- Qui via XX Settembre.....p.8-12
- Settori.....p.15-20
- Inserto tecnico.....p.I-XXVIII

Grazie Dario

Il 17 dicembre scorso, a seguito di un banale incidente nel giardino della sua casa a Berlingheto, ci ha lasciato Dario Ciapetti, da sempre curatore del progetto grafico e dell'impaginazione di questo Notiziario e di tutte le versioni precedenti a livello locale e regionale, compito che arricchiva con suggerimenti e proposte non banali.

Dario ha sempre frequentato il mondo della cooperazione e da ultimo era membro del Consiglio Provinciale e del Consiglio di Presidenza di Confcooperative Brescia con un mandato di referente per la Comunicazione.

L'immagine di Dario rimarrà in tutti coloro che l'hanno conosciuto per essere stato un testimone autentico e coerente di impegno sociale e civile.



Siamo a fine anno, tempo di bilanci più emotivi che economici...

Per quelli c'è tempo. Ci sono diverse persone che dall'anno prossimo mi mancheranno, su cui non potrò più contare per la mia vita, per la loro amicizia, per i loro pareri saggi ed opportuni, anche se a volte scomodi ed impegnativi... Ma non sono convinto fino in fondo che sarà così. Questi amici rimarranno presenti anche in futuro, non scompariranno. Non ci saranno più con la loro voce, ma resteranno con le loro testimonianze... Non ci saranno più con il loro confronto, ma resteranno con il loro esempio... Di loro certamente rimarrà qualcosa in me, tanto o poco che sia, ne sono certo!

Nei dieci anni di collaborazione e poi di amicizia con Dario ho sempre pensato, e magari espresso raramente, che incarnasse la beatitudine evangelica "Beati i miti, perché erediteranno la terra" ed oggi, dopo che ci ha lasciato in un modo che a tutti noi pare assurdo, voglio ricordarlo per questo suo modo di essere, aggiungendo ancora alcune parole alle tante ,migliori, che altri hanno già detto e scritto.

La mitezza contraddice l'esperienza quotidiana, dove per vincere ed emergere troppo spesso occorre far leva sulla prepotenza ed è un atteggiamento, oggi, poco popolare. Anzi, per molti ha una connotazione ne-



Di Dario mi rimangono tre cose, tra le tante:

- un sogno comune, nato proprio un anno fa, che affido al Signore: un progetto certamente che non avrebbe tradito i suoi valori, meglio quei valori che ci accumulavano, di speranza, di solidarietà, di accoglienza, di rispetto dell'ambiente, quel desiderio di trafficare i "talenti" a disposizione per un bene comune non solo qui sulla terra...
- una gesto semplice, ma significativo, di quelli che ti vengono naturali quando ti nascono dal profondo: 24 novembre 2012 – 60esimo di Confcooperative, la Fanfara di Orzinuovi che emette le prime note del nostro Inno, da in fondo alla sala lo vedo che per primo lui si alza con rispetto, con ossequio a ciò che quel suono rappresenta; di lì a poco tutta la platea lo segue, ma quei pochi attimi per me sono sufficienti per distinguere il suo coraggio di essere davanti, sempre fedele ai suoi valori...
- una sensibilità ed un'attenzione verso gli altri: mi ferma, mi chiede informazioni su un fatto di cronaca, capisce che la persona coinvolta è parente di una sua collaboratrice, subito il suo pensiero va alla tragedia familiare, a come farle avere un suo messaggio di cordoglio, ma poi mi ringrazia valorizzando quella "rete virtuosa" di conoscenze e di condivisione ideale che sapevamo porre in essere con spontaneità...

Tre momenti condivisi con Dario.

Tre ricordi di quel valore aggiunto di una stima reciproca e radicata nel tempo che caratterizzava il nostro rapporto.

Tre situazioni che abbiamo condiviso, e che mi spronano a continuare a lavorare per un mondo migliore.

Alberto Festa



gativa e viene scambiata per debolezza o per quella imperturbabilità di chi sa controllare per calcolo la propria emotività. Ma la mitezza è ben altra cosa. Due mi sembrano le caratteristiche che aiutano a cogliere il senso pieno della mitezza di Dario: quella tra mitezza e umiltà, e quella tra mitezza e pazienza; l'una mette in luce la disposizione interiore dalla quale scaturisce la mitezza, l'altra l'atteggiamento che essa spinge ad avere nei confronti del prossimo: affabilità, dolcezza, gentilezza. Dario era proprio così, in ogni ambito nel quale era chiamato ad essere presente non si adoperava per affermare se stesso a forza di gomitate, ma era paziente, non passivo, e interiormente forte: la mitezza era il segno della sua grandezza. Il suo volto era senza tristezza o malumore, senza acidità o disprezzo il suo agire. Dario non si arrendeva mai perché era legato alla Verità non a parole, ma con i fatti. Si è arreso fisicamente a una volontà per noi incomprendibile lasciandoci più soli, ma ricchi della sua coerente, autentica testimonianza. Grazie Dario!

Silvia Saiani

Prodotti petroliferi

Officina

Gpl

Ricambi



Avanti, insieme.

Serbatoi Gasolio

Lubrificanti

**Pneumatici
Agricoli e Auto**

**Macchine
e Attrezzature Agricole**

Noleggio Trattori

AGRICAM
SOC. COOP. R.L.

Via Bornate, 1 - 25018 Montichiari - Brescia
T. 030 961185 - F. 030 9658888 - www.agricam.it - agricam@agricam.it





Cosa significa promuovere una rete tra imprese

Assumere l'impegno di operare per la creazione di reti tra imprese in un dato territorio significa essere consapevoli che si tratta di eccellere nell'esercitare l'arte della "negoziazione". La negoziazione è per sua natura un'azione "complessa", da non confondersi con "complicata".



"democrazia deliberativa".

La costruzione di reti di imprese assicura la progettazione e lo sviluppo di:

1. una rete cognitiva: con lo scambio di informazioni, conoscenza, condivisione di linguaggi e culture diverse;

2. una rete organizzativa: attraverso il lavorare insieme e la definizione di progetti multipartnership;
3. una rete politica: attraverso la creazione di processi decisionali e deliberativi;
4. una rete imprenditoriale: attraverso le economie di scala che abbattano costi e aumentano i fatturati riconoscendo il privilegio al cliente interno.

La costruzione di una politica a rete e quella di un sistema interorganizzativo basati sul contratto di rete è strettamente interrelata, non sono quindi attività in sequenza, piuttosto sono l'esito di un comune percorso strategico.

Da dove partire ?

Individuazione di esperienze di reti già esistenti: partendo da una analisi empirica, costituire

Che cosa è una organizzazione a rete?

Un modello stabile di transazioni cooperative tra attori individuali e collettivi che costituisce un nuovo attore collettivo.

È possibile che il risultato di un'impresa sia più efficace/efficiente se inserito in una dimensione reticolare?

Costruire una rete significa disporsi ad un profondo mutamento organizzativo.

Si può ottenere un mutamento organizzativo soltanto in presenza di un relativo mutamento di policy, dunque per ottenere un sistema a rete occorre avere una politica di rete.

Non si può avere cooperazione e rete tra gli attori in assenza di una politica essa stessa basata su simili logiche.

La promozione di una rete sostenuta da una scelta politica lungimirante favorisce la nascita di reti eterogenee, in quanto composte da soggetti diversi dal punto di vista giuridico, istituzionale, organizzativo e di ambiente di riferimento, ma caratterizzati, pur nella diversità degli interessi organizzativi, dalla potenziale condivisione di uno scopo comune.

L'idea di base è che non è importante soltanto dare risposte competenti e professionali a problemi di natura tecnica, ma piuttosto è fondamentale arrivare a produrre decisioni partecipate e condivise. Occorre che la politica incorpori la tecnica, nel senso che il percorso di definizione delle politiche deve prevedere modalità non soltanto di ascolto ma di "costruzione congiunta" delle politiche stesse, secondo un metodo di

una prima rete composta da quegli attori che più di altri (in più occasioni) si sono trovati a lavorare insieme a rete su medesime iniziative e con rapporti soddisfacenti.

La pianificazione strategica permette la produzione di un “disegno comune” mediante la costruzione di una visione condivisa da parte dei diversi, che a vario titolo, operano su quella policy.

L'ente locale anziché sostituirsi al mercato, contribuisce a costruire e orientare verso il futuro mete collettive. Obiettivo della pianificazione è quello di ricercare maggior coesione dei diversi attori, pubblici e privati,



operanti per e nel territorio di riferimento.

Compito della pianificazione strategica è quello di creare e mantenere una “rete interna”, e in secondo luogo sviluppare una “rete esterna”.

La pianificazione strategica è un processo creativo, in cui ciascun soggetto coinvolto, portatore di uno specifico modo di definire problemi, priorità e domande, contribuisce a creare una visione della comunità locale, contribuisce cioè a ridefinirne l'identità.

Valerio Luterotti



TUTT'ALTRA MUSICA PER LA COMUNICAZIONE D'IMPRESA

Per una buona esecuzione musicale servono bravi solisti, con esperienza e creatività, affiatamento e visione d'insieme, capacità progettuale e senso dell'organizzazione.

Aggiungete un direttore autorevole che dia tono e ritmo ed avrete una buona orchestra.

Acherdo è tutto questo, solo non suona: **comunica**.

Via Cairoli, 3 - CALCINATO (BS) - Tel. 030 9636458
www.acherdo.com

ACHERDO
 editoria & comunicazione

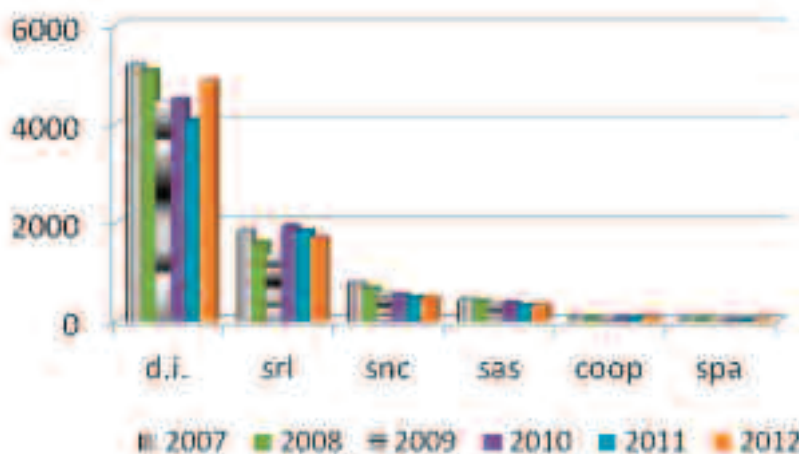
Aderente a
 CONF COOPERATIVE
 UNIONE PROVINCIALE DI BRESCIA

Una finestra sul marketing associativo

Partendo da ricerche mensili attraverso la banca dati della Camera di Commercio di Brescia, l'ufficio marketing contatta le nuove cooperative per conoscerle e, in collaborazione coi funzionari di settore, verificare l'opportunità di sviluppare un rapporto associativo.

Nel corso del 2012, al registro delle imprese della CCIAA di Brescia si sono iscritte 59 nuove cooperative (55 costituzioni a cui si aggiungono 4 coop trasferite da altre province). Il dato è sostanzialmente in linea con gli anni passati, poiché è dal 2002 (da quanto è entrata in vigore la

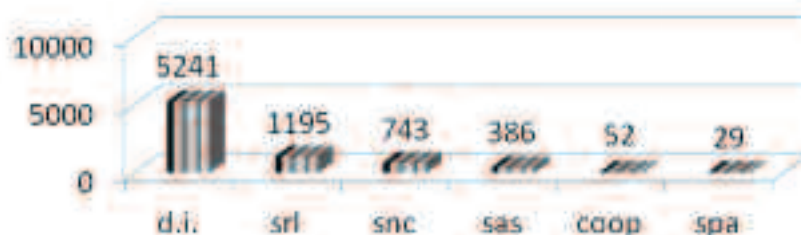
legge 142/01 sul regolamento interno) che in un anno solare le costituzioni di nuove cooperative si assestano tra le 60 e le 80 unità (precedentemente si arrivava anche a 160 costituzioni), su un totale di nuove imprese nella provincia di Brescia pari a circa 7.500 (2012).



Per quanto riguarda le cancellazioni, nel 2012 hanno

superato le costituzioni, tuttavia il saldo relativo alle

cooperative è positivo.



Tornando alle 59 nuove cooperative, 29 di queste hanno attività riconducibili al settore Lavoro Servizi Cultura (22 nel 2011, 35 nel 2010 e 21 nel 2009), delle quali 16 sono riconducibili ai lavori tradizionali (facchinaggio, pulizie, autotrasporto, lavori edili e macellazione), mentre il resto

spazia dal co-working, alla consulenza marketing, finanziaria, organizzazione eventi, produzione di corde, impianti di allarme etc.

18 società appartengono al settore sociale, equamente ripartite tra A (asili nido, privata assistenza, consultori familiari, servizi fisioterapici ai

minori, formazione etc.) e B (verde, logistica, recupero crediti etc.). In via residuale troviamo tre realtà nell'abitazione, due nell'agricolo e una nel consumo.

Sempre prendendo come riferimento l'anno 2012, sono pervenute 21 domande di

CONSORZI PER L'INTERNAZIONALIZZAZIONE

Nella GU n. 17 del 21 gennaio 2013 è stato pubblicato il D.M. 22 NOVEMBRE 2012 ed è stato dato avviso di pubblicazione sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico del DECRETO DIRETTORIALE 11 GENNAIO 2013.

Si tratta dei provvedimenti attuativi dell'art. 42, comma 2, D.L. 83/2012, disposizione che ha istituito i consorzi per l'internazionalizzazione. I provvedimenti in esame determinano i requisiti soggettivi, i criteri e le modalità per conseguire i contributi stanziati a favore dei suddetti consorzi.

A. Requisiti soggettivi

Per poter accedere ai contributi, i Consorzi per l'internazionalizzazione dovranno essere costituiti ai sensi degli articoli 2602 e ss., cod. civ., ovvero in forma di società consortile o cooperativa da piccole e medie imprese industriali, artigiane, commerciali, turistiche, di servizi e agroalimentari aventi sede in Italia (è ammessa anche la partecipazione di enti pubblici e privati, di banche e di imprese di grandi dimensioni, purché non fruiscono dei contributi pubblici).

I consorzi dovranno avere per oggetto la diffusione internazionale dei prodotti e dei servizi delle piccole e medie imprese, nonché il supporto alla loro presenza nei mercati esteri. Dovranno inoltre avere uno statuto in cui risulti espressamente indicato il divieto di distribuzione degli avanzi e degli utili di esercizio, di ogni genere e sotto qualsiasi for-

ma, anche in caso di scioglimento del Consorzio o della Società consortile o cooperativa.

In ultimo, è previsto che i consorzi siano dotati di un fondo consortile interamente sottoscritto, versato almeno per il 25 per cento, formato da singole quote di partecipazione non inferiori a 1.250 euro e non superiori al 20 per cento del fondo stesso.

B. I progetti di internazionalizzazione finanziabili

Il progetto – per l'esecuzione del quale le PMI hanno costituito il consorzio per l'internazionalizzazione – dovrà prevedere una spesa ammissibile non inferiore a 50.000 euro e non superiore a 400.000 euro. Esso dovrà coinvolgere almeno cinque PMI consorziate provenienti da almeno tre diverse regioni italiane, appartenenti allo stesso settore o alla stessa filiera (il progetto presentato da consorzi con sede in Sicilia o Valle d'Aosta potrà anche avere una strutturazione monoregionale). È possibile prevedere il coinvolgimento, attraverso un contratto di rete, di PMI non consorziate purché in numero non prevalente rispetto a quello delle imprese consorziate coinvolte.

Le iniziative agevolabili sono le seguenti:

- partecipazione a fiere e saloni internazionali;
- eventi collaterali alle manifestazioni fieristiche internazionali;
- show-room temporanei;
- incoming di operatori esteri;
- incontri bilaterali fra operatori;

- workshop e/o seminari in Italia con operatori esteri e all'estero;
- azioni di comunicazione sul mercato estero;
- attività di formazione specialistica per l'internazionalizzazione;
- realizzazione e registrazione del marchio consortile.

La domanda di contributo dovrà avere ad oggetto le attività relative al periodo 1/1/2013 – 31/12/2013.

Gli artt. 4 e 5 del decreto direttoriale indicano espressamente le tipologie di spesa ammissibili e non ammissibili.

C. I contributi

L'agevolazione è concessa nella forma di contributo in conto capitale a fondo perduto e non potrà superare il 50 per cento delle spese sostenute ritenute ammissibili (nell'ipotesi in cui la dotazione finanziaria non sia sufficiente a garantire l'erogazione dei contributi nella percentuale del 50 per cento, si procederà alla determinazione dei contributi attraverso il riparto proporzionale delle risorse disponibili).

Il decreto avverte che i contributi non sono cumulabili con altre agevolazioni contributive o finanziarie pubbliche sulle stesse spese ammissibili.

D. La procedura.

La domanda per l'ottenimento dei contributi – redatta secondo il Modello A allegato al decreto direttoriale, unitamente a tutta la documentazione indicata all'art. 2, c. 3, del decreto direttoriale – dovrà essere spedita entro e non oltre il 15 marzo

legale

2013 al MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO – DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE DI INTERNAZIONALIZZAZIONE E LA PROMOZIONE DEGLI SCAMBI – DIVISIONE VIII (Viale Boston, 25, 00144, Roma).

Copia integrale del decreto, dei modelli di domanda e degli allegati sono reperibili sul sito web istituzionale (www.mise.gov.it).

Nel corso dell'istruttoria, il Ministero potrà richiedere informazioni e/o integrazioni che dovranno essere fornite dal consorzio entro trenta giorni dalla data della Posta elettronica certificata (PEC) con cui è stata richiesta l'integrazione.

La Commissione di valutazione dei progetti, appositamente istituita presso il Ministero, esaminerà i progetti e attribuirà a ciascun progetto un punteggio (tenendo conto di parametri espressamente individuati nei decreti, quali la validità tecnico-economica del progetto, la coerenza dell'attività programmata con i risultati attesi, la congruità degli indicatori e dei costi, il carattere innovativo del progetto, il numero di imprese coinvolte, ecc.). Saranno ammessi a contributo esclusivamente i consorzi che raggiungeranno il punteggio-soglia individuato nel decreto direttoriale (18 punti, da calcolarsi in ba-

se ai punteggi indicati all'art. 6, c.2, del decreto direttoriale).

I contributi verranno liquidati ai consorzi ammessi previa presentazione, entro il 30 aprile 2014, della domanda di liquidazione e della relazione di rendicontazione di spesa del progetto (per le modalità di invio ed i contenuti della domanda v. quanto analiticamente stabilito dall'art. 8 del decreto direttoriale).

Dopo l'esame del rendiconto, la Commissione di valutazione dichiarerà ammissibili al contributo esclusivamente i progetti realizzati almeno nella misura del 70 per cento dell'importo approvato.

fiscale

LEGGE DI STABILITÀ 2013

Nella Gazzetta Ufficiale n. 302 (S.O. n. 212) del 29/12/2012 è stata pubblicata la LEGGE 24 DICEMBRE 2012, N. 228 (Legge di stabilità 2013) recante le *Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato*.

Di seguito si offrono le prime interpretazioni.

Misure di particolare interesse per le cooperative:

- incrementata dal 4 al 10 per cento l'aliquota IVA delle prestazioni sociali rese a soggetti svantaggiati da cooperative e loro consorzi (grazie all'intervento di Confcooperative è rinviata l'applicazione della nuova aliquota);
- riformate le regole generali sulla fatturazione (numerazione, fattura elettronica e fattura semplificata);
- introdotte ulteriori disposizioni in favore dei soggetti danneg-

giati dagli eventi sismici del maggio 2012.

1. L'ALiquota IVA DELLE PRESTAZIONI SOCIALI RESE DALLE COOPERATIVE A SOGGETTI SVANTAGGIATI

La legge di stabilità 2013 è intervenuta sulla disciplina IVA delle prestazioni sociali a soggetti svantaggiati rese da cooperative e loro consorzi di cui al n. 41bis della Tabella A – Parte II, allegata al D.P.R. 633/1972: disposizione che assoggetta all'aliquota ridotta del 4% le “prestazioni socio-sanitarie, educative, comprese quelle di assistenza domiciliare o ambulatoriale o in comunità e simili o ovunque rese, in favore degli anziani ed inabili adulti, di tossicodipendenti e malati di AIDS, degli handicappati psicofisici, dei minori, anche coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza, rese da cooperative e loro consorzi, sia direttamente che in ese-

cuzione di contratti di appalto e di convenzioni in generale”.

Con la novella in esame si vorrebbe eliminare l'aliquota del 4 per cento, elevandola al 10 per alcune prestazioni (rese in esecuzione di appalti o convenzioni) e ripristinando il regime di esenzione per altre.

Secondo quanto riporta la Relazione governativa al d.d.l., la proposta di riforma è sollecitata dal timore dell'avvio di una procedura di infrazione da parte della Commissione UE nei confronti dello Stato italiano per contrasto con la direttiva UE in materia di Sistema comune IVA. Per tali ragioni, il Governo ha ritenuto di proporre la soppressione – con effetti immediati – dell'aliquota agevolata del 4 per cento. Tuttavia, all'indomani della presentazione del d.d.l., Confcooperative ha difeso il regime delle prestazioni sociali, rilevando l'inconsistenza della contestazione di incompatibilità con il

diritto comunitario, basata su mere supposizioni, tutte da dimostrare. Così, anche in virtù del suddetto intervento, la versione definitiva del provvedimento – contenuta ai commi 488, 489 e 490 dell'art. 1 – è significativamente diversa rispetto al disegno di legge originario: in particolare, non è stato disposto alcun incremento immediato del regime IVA.

Nel dettaglio, la legge abroga il n. 41 bis della tabella A, parte II, ed inserisce un nuovo n. 127-duodevicies alla parte III. Con tali modifiche l'aliquota IVA delle prestazioni rese dalle cooperative sociali a soggetti svantaggiati passa dal 4 al 10 per cento.

La nuova aliquota del 10 per cento si applica, tuttavia, soltanto alle prestazioni rese in esecuzione di contratti di appalto e di convenzioni in generale, escludendo quindi le prestazioni effettuate "direttamente" ai soggetti svantaggiati (così come invece prevedeva il n. 41-bis). Le cooperative, quindi, saranno soggette a differenti regimi IVA a seconda che le prestazioni in argomento siano effettuate in esecuzione di appalti o convenzioni (aliquota del 10 per cento) o siano effettuate "direttamente" (esenzione IVA).

La modifica in esame, tuttavia, non produce i suoi effetti immediatamente. Come dicevamo, grazie all'intervento di Confcooperative, il comma 490, con riferimento all'entrata in vigore delle novelle, dispone che la nuova aliquota del 10 per cento si applicherà alle operazioni effettuate sulla base di contratti stipulati dopo il 31 dicembre 2013. Ciò vuol dire che il regime del 4 per cento non scomparirà dall'ordinamento, ma continuerà ad applicarsi a tutte le prestazioni sociali rese da cooperative a soggetti svantaggiati (anche quelle rese "direttamente") purché relative a contratti stipulati

anteriamente al 31 dicembre 2013.

Oltre a far salve le situazioni pregresse, la modifica intervenuta in corso di esame del provvedimento ha fatto guadagnare il tempo necessario per valutare l'effettività del contrasto con l'ordinamento comunitario ed eventualmente consentire a Parlamento e Governo di ripristinare il regime del 4 per cento per tutte le prestazioni sociali.

2. LA RIFORMA DELLA FATTURAZIONE: FATTURA ELETTRONICA E FATTURA SEMPLIFICATA

I commi da 324 a 335 recano una serie di modifiche ed integrazioni finalizzate al recepimento delle disposizioni contenute nella direttiva 2010/45/UE del 13 luglio 2010, in materia di fatturazione. Le nuove disposizioni concernono in particolare la numerazione delle fatture, la fattura elettronica e la fattura semplificata.

La novella all'art. 21 del decreto IVA, fra le varie modifiche, dispone che dal 1° gennaio 2013, la fattura dovrà contenere un "numero progressivo che la identifichi in modo univoco".

In proposito, l'Agenzia delle Entrate (con la Risoluzione n. 1/2013 del 10 gennaio, all. 2) ha chiarito che è consentita qualsiasi tipologia di numerazione progressiva che garantisca l'identificazione univoca della fattura (se del caso, anche mediante riferimento alla data della fattura stessa). Conseguentemente, a decorrere dal 1° gennaio 2013, potrà essere adottata:

- sia una numerazione progressiva che, partendo dal numero 1, prosegua ininterrottamente per tutti gli anni solari di attività del contribuente, fino alla cessazione dell'attività stessa;

- sia il sistema di numerazione progressiva per anno solare, in quanto l'identificazione univoca della fattura è, anche in tal caso, comunque garantita dalla contestuale presenza nel documento della data (es. Fatt. n. 1/2013 oppure n. 2013/1).

Quanto alla fattura elettronica, la legge di stabilità ne precisa la nozione, intendendosi per fattura elettronica quella emessa e ricevuta in un qualunque formato elettronico. Si prevede altresì che il ricorso alla fattura elettronica sia subordinato all'accettazione da parte del destinatario. Il soggetto passivo deve poi assicurare autenticità, integrità e leggibilità dal momento dell'emissione della fattura fino al termine del suo periodo di conservazione.

Coerentemente con la nuova disciplina della fattura elettronica viene anche ritoccata la norma relativa alla conservazione dei documenti (art. 39, D.P.R. 633/1972). In particolare viene previsto che le fatture elettroniche debbano essere conservate in modalità elettronica.

Quanto al nuovo istituto della fattura semplificata, si stabilisce che essa possa essere emessa per operazioni di ammontare complessivo non superiore a 100 euro, nonché nel caso di fatture rettificative (note di variazione): in tali ipotesi si consente l'emissione della fattura indicando, in luogo dei dati identificativi del cessionario o committente, soltanto il codice fiscale o il numero di partita IVA. Inoltre, si prevede che sia sufficiente indicare sulla fattura semplificata l'ammontare del corrispettivo complessivo e dell'imposta incorporata ovvero dei dati necessari per calcolarla: non è pertanto necessario indicare la base imponibile dell'operazione e la relativa imposta.

Viene infine specificato che, con decreto del Ministro dell'econo-

fiscale

mia e delle finanze:

- il predetto limite di 100 euro potrà essere elevato fino a 400 euro;
- potrà essere consentita l'emissione di fatture semplificate anche senza limiti di importo per le operazioni effettuate nell'ambito di specifici settori di attività o da specifiche tipologie di soggetti.

3. ULTERIORI DISPOSIZIONI IN FAVORE DEI SOGGETTI DANNEGGIATI DAGLI EVENTI SISMICI DEL MAGGIO 2012 NELLE REGIONI EMILIA ROMAGNA, LOMBARDIA E VENETO

I commi 365-379 prevedono un'ulteriore ipotesi di finanziamento garantito dallo Stato a favore dei titolari di imprese industriali, commerciali, agricole ovvero per i lavoratori autonomi, che abbiano subito un danno economico alle loro attività a seguito del sisma del maggio 2012, al fine di poter fare fronte al pagamento dei tributi e dei contributi previdenziali e assistenziali, nonché dei premi per l'assicurazione obbligatoria dovuti fino al 30 giugno 2013.

I soggetti che possono fare ricorso al finanziamento devono avere sede operativa ovvero domicilio fiscale o il proprio mercato di riferimento nei comuni danneggiati (individuati dal decreto del MEF 1° giugno 2012).

Per poter accedere al finanziamento, i soggetti interessati devono dimostrare di aver subito un danno economico diretto, causalmente conseguente agli eventi sismici del maggio 2012, evidenziato dal possesso di determinati condizioni indicati nella norma.

L'efficacia delle suddette disposizioni è subordinata alla previa verifica della loro compatibilità da parte dei competenti organi comunitari.

4. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IMU

I commi 380 e da 382 a 384 innovano l'attuale assetto della destinazione del gettito IMU e, conseguentemente, ridefiniscono i rapporti finanziari tra Stato e comuni. La misura più importante è la soppressione della riserva di gettito IMU allo Stato e la conseguente attribuzione ai Comuni dell'intero gettito dell'imposta, ad esclusione di quello derivante dagli immobili ad uso produttivo. Più precisamente, con lo scopo di assicurare ai Comuni il gettito dell'imposta municipale propria, per gli anni 2013 e 2014 viene soppressa la riserva di gettito IMU in favore dello Stato di cui all'articolo 13, comma 11 del D.L. 201/2011. Il gettito sarà dunque integralmente devoluto ai Comuni, fatto salvo quello relativo agli immobili ad uso produttivo classificati nella categoria catastale D.

Una delle conseguenze di una tale soppressione è la piena operatività delle agevolazioni previste dai Comuni a favore di determinate categorie di contribuenti. Infatti, non essendo più prevista una riserva di gettito a favore dello Stato - salvo che per gli immobili di categoria D - non troverà più applicazione il principio che limitava l'operatività delle esenzioni alla sola quota di imposta spettante al Comune. Potranno dunque godere integralmente dell'agevolazione per esse prevista, le cooperative sociali e le altre ONLUS alle quali il Comune accorda l'esenzione ICI (ora IMU) ai sensi dell'art. 21, D.L.vo 460/1997 (purché, beninteso, gli immobili non siano classificati in cat. D).

5. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI

E SUI SERVIZI - TARES

Il comma 387 reca alcune modifiche alla disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES).

Si ricorda, preliminarmente, che la TARES è stata introdotta dall'articolo 14, D.L. 201/2011, che l'ha istituita a decorrere dal 1° gennaio 2013 a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, nonché dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni. A decorrere dal 1° gennaio 2013 sono soppressi tutti i vigenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani.

Il tributo è dovuto da chiunque possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni e le aree comuni condominiali che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

La tariffa, che deve assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio (comma 11), è composta da:

- una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti;
- una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione;
- i costi dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche.

6. MISURE RELATIVE ALLA FISCALITÀ DEI TERRENI AGRICOLI

Il comma 512 stabilisce che, ai soli fini della determinazione delle imposte sui redditi, per i periodi d'imposta 2013, 2014 e 2015, il reddito dominicale e quello agrario sono rivalutati del 15 per cento. Per i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, la rivalutazione è fissata nella misura del 5 per cento.

fiscale

Il comma 513 dispone l'abrogazione dei commi 1093 e 1094 della legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007).

Si tratta di quelle norme:

- l'una che attribuiva alle società agricole la facoltà di optare per la determinazione catastale del reddito (comma 1093);
- l'altra che riconosce alle società esercenti esclusivamente le attività agricole connesse, la facoltà di optare per la determinazione del reddito applicando all'ammontare dei ricavi il coefficiente di redditività del 25 per cento (comma 1094).

Si dispone conseguentemente la perdita di efficacia delle opzioni esercitate in base ai ricordati regimi. Ma la soppressione del regime produrrà effetti solo a partire dal periodo di imposta 2013. È fatto salvo, dunque, il godimento delle agevolazioni per gli anni passati.

7. RIVALUTAZIONE DEI TERRENI

E DELLE PARTECIPAZIONI

È disposta la proroga degli adempimenti previsti per la rideterminazione del valore di acquisto di partecipazioni sociali non negoziate in mercati regolamentati e di terreni edificabili e con destinazione agricola, posseduti alla data del 1° gennaio 2013 (disciplinata dagli articoli 5 e 7, legge n. 448/2001).

I contribuenti che intendono avvalersi di tale nuova rideterminazione de-

vono corrispondere un'imposta sostitutiva nella misura del:

- 2% del valore risultante dalla perizia, per le partecipazioni non qualificate;
- 4% del valore risultante dalla perizia, per le partecipazioni qualificate e per i terreni.

L'imposta sostitutiva va versata entro il 30 giugno 2013 in un'unica soluzione oppure può essere rateizzata fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo, a decorrere dalla medesima data. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3 per cento annuo da versare contestualmente a ciascuna rata (30 giugno 2014 e 30 giugno 2015). La redazione e il giuramento della perizia devono essere effettuati entro la predetta data del 30 giugno 2013.

8. ALTRE DISPOSIZIONI

Fra le altre misure di interesse, si segnalano:

- la modifica dell'art. 40, D.L. 98/2011, disciplinante l'incremento delle aliquote IVA: in particolare, si dispone che a decorrere dal 1° luglio 2013, l'attuale aliquota IVA del 21% verrà incrementata di un solo punto percentuale e passerà, quindi, al 22%. Rimarranno ferme le aliquote agevolate del 4% e del 10%;
- l'istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, a decorrere

dall'anno 2013, di un fondo per la concessione di un credito di imposta per la ricerca e lo sviluppo, secondo criteri e modalità definiti di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero dello sviluppo economico, con particolare riferimento alle piccole e medie imprese;

- la sospensione sino al 31 dicembre 2013 della riforma delle Province;
- l'introduzione di una sanatoria per i debiti fiscali di modesta entità (fino a 2000 euro) purché iscritti in ruoli resi esecutivi fino al 31 dicembre 1999;
- in tema di contributo unificato per le spese di giustizia, viene previsto che colui che ha proposto un'impugnazione, anche incidentale, che viene respinta integralmente, dichiarata inammissibile o improcedibile debba versare un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione (la disposizione si applicherà ai procedimenti iniziati a partire dal trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge di stabilità);
- l'introduzione dell'obbligatorietà del deposito telematico degli atti processuali a decorrere dal 30 giugno 2014 nei procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione.

fiscale

RINVIATA AL 2014 LA RIFORMA IVA PER LE COOPERATIVE SOCIALI

Premessa

Nella seconda parte dell'anno 2012 ha preso vigore, tra gli operatori del comparto sociale, il timore di un aggravamento della posizione fiscale, inerente il comparto Iva, in relazione alle attività di natura socio-sanitaria ed educativa svolta dalle cooperative sociali.

Nell'ambito dei lavori parlamentari, in effetti, era stato rinvenuto uno specifico passaggio in tal senso, finalizzato all'incremento dell'aliquota Iva applicabile alle operazioni in parola. Per quanto si è appreso dalla relazione governativa al disegno di legge, l'intervento sarebbe risultato necessario "al fine di evitare l'apertura di una procedura d'infrazione da parte della Commissione europea", con riferimento alle "prestazioni di assistenza e sicurezza sociale rese dalle cooperative sociali e loro consorzi".

La riforma citata ha visto la luce con il finire dell'anno scorso e si poggia su un articolato di legge dai contenuti notevolmente differenti rispetto alla prima stesura. Ciò grazie anche all'azione delle centrali cooperative, che hanno avuto il grande merito, tra l'altro, di ottenere il differimento di un anno dell'entrata in vigore della norma, potendo così disporre del tempo necessario per valutare ulteriori azioni, a difesa del settore.

L'intervento normativo

Attraverso una specifica previsione contenuta nell'ambito della Legge di Stabilità 2013 (Legge 24/12/2012, n. 228), si è dunque concretizzato il processo di riforma del trattamento, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, delle operazioni rese dalle cooperative sociali.

Sotto l'aspetto prettamente tecnico, si assiste in primo luogo all'abrogazione del punto n. 41-bis) della tabella A,

parte II, allegata alla legge Iva, disposizione che prevede l'applicazione dell'aliquota Iva al 4% in relazione alle "Prestazioni socio-sanitarie, educative, comprese quelle di assistenza domiciliare o ambulatoriale o in comunità e simili o ovunque rese, in favore degli anziani ed inabili adulti, di tossicodipendenti e malati di AIDS, degli handicappati psicofisici, dei minori, anche coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza, rese da cooperative e loro consorzi, sia direttamente che in esecuzione di contratti di appalto e di convenzioni in generale."

In termini contestuali, viene inserito nella tabella A, parte III, allegata alla legge Iva il nuovo n. 127-undecies), che dispone l'applicazione dell'imposta ad aliquota 10% in relazione alle "prestazioni di cui ai numeri 18), 19), 20), 21) e 27-ter) dell'articolo 10, primo comma, rese in favore dei soggetti indicati nello stesso numero 27-ter) da cooperative sociali e loro consorzi in esecuzione di contratti di appalto e di convenzioni in generale."

Le prestazioni richiamate dal passaggio normativo si riferiscono, in particolare:

- Alle prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona nell'esercizio delle professioni ed arti sanitarie soggette a vigilanza, ovvero individuate con apposito decreto ministeriale (art. 10 n. 18);
- Alle prestazioni di ricovero e cura rese da enti ospedalieri o da cliniche e case di cura convenzionate, nonché da società di mutuo soccorso con personalità giuridica e da Onlus, compresa la somministrazione di medicinali, presidi sanitari e vitto (art. 10, n. 19);
- Alle prestazioni educative dell'infanzia e della gioventù ed a quelle

didattiche di ogni genere, anche per la formazione, l'aggiornamento, la riqualificazione e riconversione professionale, rese da istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni e da Onlus (art. 10, n. 20);

- Alle prestazioni proprie dei brefotrofi, orfanotrofi, asili, case di riposo per anziani e simili, delle colonie marine, montane e campestri e degli alberghi e ostelli per la gioventù (art. 10, n. 21);
- Alle prestazioni socio-sanitarie, di assistenza domiciliare o ambulatoriale, in comunità e simili, in favore degli anziani ed inabili adulti, di tossicodipendenti e di malati di AIDS, degli handicappati psicofisici, dei minori anche coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza, di persone migranti, senza fissa dimora, richiedenti asilo, di persone detenute, di donne vittime di tratta a scopo sessuale e lavorativo, rese da organismi di diritto pubblico, da istituzioni sanitarie riconosciute che erogano assistenza pubblica, o da enti aventi finalità di assistenza sociale e da Onlus (art. 10, n. 27-ter).

Sale dunque dal 4% al 10% l'aliquota Iva in relazione alle prestazioni citate, quando queste siano rese, in favore dei soggetti svantaggiati di cui al citato n. 27-ter), dalle cooperative sociali e loro consorzi, in modo indiretto, in esecuzione di contratti di appalto e di convenzioni in generale.

Dovrebbe permanere, nonostante l'abrogazione del primo e del secondo periodo dell'art. 1, comma 331, della L. 296/06 (ad opera dell'art. 1, comma 489, della Legge 228/2012), la possibilità di scelta del regime di maggior favore tra l'applicazione dell'Iva (a questo punto

fiscale

ad aliquota 10%), ed il regime di esenzione disposto dall'art. 10 della legge Iva.

Il condizionale è d'obbligo, posto che la Legge di Stabilità 2013, come innanzi detto, ha disposto l'abrogazione della norma fiscale che consentiva espressamente tale opzione; si è tuttavia del parere che la facoltà di scelta non sia venuta meno in senso assoluto, posto che ad oggi risulta ancora in vigore l'art. 10, comma 8, del D.Lgs n. 460/97 (decreto Onlus), disposizione che non è stata oggetto di modifica; risulta peraltro opportuno un chiarimento sulla questione da parte dell'Agenzia delle Entrate.

Con riferimento alle prestazioni citate, va posta in rilievo la parte finale del dettato normativo contenuto nel nuovo n. 127-undevicies), che limita l'applicazione della disciplina descritta alle operazioni rese "in esecuzione di contratti di appalto e di convenzioni in generale".

Le medesime operazioni rimangono pertanto circoscritte, apparentemente senza facoltà di scelta, al regime di esenzione previsto dall'art. 10 della legge Iva, nel caso in cui l'attività sia svolta in modo diretto, nei confronti dell'utente finale del servizio.

L'efficacia delle nuove disposizioni

Per espressa previsione normativa (art. 1, comma 490 della L. 228/2012), la riforma si applica alle operazioni effettuate sulla base di contratti stipulati dopo il 31/12/2013. È quindi prevista una entrata in vigore della norma in termini differiti, circostanza che consente l'utilizzo dell'aliquota agevolata del 4% in relazione alle prestazioni rese dalle cooperative in forza di contratti stipulati anteriormente alla citata data del 31 dicembre 2013.

Il maggior tempo a disposizione deve essere proficuamente utiliz-

zato dalle cooperative, per effettuare le opportune valutazioni in ordine all'impatto della riforma sul proprio assetto interno, oltre che per affrontare per tempo il processo di rinnovo degli accordi in essere nei confronti degli enti committenti.

Risulta infatti necessario che, in sede di rinnovo, venga messo in discussione il contenuto economico dei contratti di riferimento (spesso contraddistinti da corrispettivi "Iva compresa"), posto che non è immaginabile che il maggior peso fiscale venga completamente assorbito dal sistema cooperativo, già in estrema difficoltà per effetto della sistematica contrazione dei margini e del progressivo allungamento dei tempi di incasso dei corrispettivi, specie quelli di provenienza pubblica.

Maurizio Magnavini

IL SERVIZIO FISCALE DI CONFCOOPERATIVE BRESCIA È A DISPOSIZIONE PER ASSISTERE LE COOPERATIVE ADERENTI NEGLI ADEMPIMENTI FISCALI E TRIBUTARI

Il Servizio Fiscale di Confcooperative Brescia, rivolge la propria attività principalmente alle cooperative e alle società dotate di una struttura amministrativa e contabile interna e si articola sinteticamente nei seguenti principali servizi:

- consulenza sullo svolgimento materiale della contabilità generale ed IVA, sull'amministrazione della società, sull'inquadramento nell'ambito delle varie normative tributarie;
- consulenza, assistenza e redazione del bilancio annuale, delle relative relazioni accompagnatorie e dei conseguenti obblighi tributari (dichiarazione IVA, redditi, IRAP, IMU, studi di settore, etc.);
- assistenza nella redazione di bilanci infrannuali;
- verifiche di situazioni contabili;
- predisposizione e presentazione pratiche di rimborso di imposte e tasse;
- istanze di sgravio e/o condono;
- soluzione di quesiti specifici
- consulenza e assistenza nell'ambito di operazioni straordinarie (fusioni, scissioni, liquidazioni, cessioni e affitto di azienda etc.).

Tutta l'attività è condotta in stretta collaborazione con gli altri uffici di Assocoop s.r.l., in particolare con l'ufficio legale e con l'ufficio paghe e gestione risorse umane, con l'obiettivo di offrire agli associati una consulenza integrata e completa sotto tutti i punti di vista.

L'ufficio contribuisce in modo significativo alle attività di Unicaf - Caf nazionale di Confcooperative con sede a Roma e Bologna - attraverso la partecipazione a tavoli di studio e di approfondimento normativo sulle società cooperative, la docenza nell'ambito dei convegni, la predisposizione di circolari fiscali e la risposta ai quesiti provenienti da tutto il territorio nazionale.

fiscale

LE NOVITÀ IN MATERIA DI CONTRATTO A PROGETTO

Tra le tante disposizioni che la Legge 28 giugno 2012 n. 92 recante "Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita" (c.d. legge di riforma Fornero) ha modificato vi sono anche quelle che disciplinano il c.d. lavoro a progetto, introdotto dal D.Lgs. n.276/03.

Nello specifico, la Riforma Fornero ha attuato un ulteriore "giro di vite" nei confronti delle collaborazioni a progetto, intervenendo su più fronti:

- 1) con l'eliminazione di ogni riferimento al programma di lavoro e alle fasi di esso;
- 2) con l'irrigidimento della definizione di progetto;
- 3) con l'introduzione ed il rafforzamento delle presunzioni di lavoro subordinato;
- 4) con la limitazione del potere di recesso del committente;
- 5) con l'introduzione di nuovi criteri retributivi e contributivi.

L'eliminazione del programma e della fase non è priva di impatto se solo si pone mente al fatto che, secondo taluni, il requisito della specificità era richiesto solo per la descrizione del progetto e non anche del "programma". In tal modo, viene meno la possibilità per il committente, in sede di contenzioso, di sostenere la legittimità del contratto provando l'esistenza "almeno" del programma, pur in assenza di un progetto con tutti i requisiti di legge.

Quanto alla definizione di "progetto", viene precisato che:

- "deve essere funzionalmente collegato a un determinato risultato finale";
- "non può consistere in una mera riproposizione dell'oggetto sociale del committente, avuto riguar-

do al coordinamento con l'organizzazione del committente e indipendentemente dal tempo impiegato per l'esecuzione dell'attività lavorativa";

- "non può comportare lo svolgimento di compiti meramente esecutivi o ripetitivi, che possono essere individuati dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale".

La nuova norma, di fatto, recepisce gli orientamenti più restrittivi dell'elaborazione giurisprudenziale e dottrinale formatasi all'indomani dell'introduzione della legge Biagi. Ad aiutare l'operatore ad orientarsi nella nuova e più angusta definizione, il Ministero del Lavoro ha emanato la circolare n.29/2012. Secondo il Ministero, il contratto a progetto deve indicare il risultato obiettivamente verificabile che ci si attende dal collaboratore: tale risultato consiste in una "modificazione della realtà materiale che il collaboratore si impegna a realizzare in un determinato arco temporale".

Tale risultato deve anche essere connotato dalla "specificità" e, pur potendo rientrare nel "ciclo produttivo dell'impresa" non può coincidere con l'oggetto sociale del committente: in altre parole, non è richiesto che l'attività richiesta al collaboratore sia contraddistinta dai caratteri della straordinarietà, ma è necessario che tale attività sia esattamente individuabile in virtù di particolari caratteristiche (ad es., non si potrà affidare al collaboratore l'incarico di progettazione di stampi in genere, mentre appare possibile affidare al collaboratore la progettazione di un

certo numero di stampi, aventi determinate caratteristiche ben individuate e con una particolare destinazione).

Infine, il progetto non può consistere in compiti meramente esecutivi o ripetitivi, cioè in prestazioni assolutamente semplici e routinarie, per l'esecuzione delle quali il collaboratore non gode di alcun margine di autonomia o di possibilità di organizzarsi, ovvero in prestazioni così elementari rispetto alle quali non necessita alcuna indicazione (che risulterebbe superflua) da parte del committente.

La circolare n.29/2012 si spinge fino ad indicare al personale ispettivo (peraltro, con elencazione meramente esemplificativa) le figure che sono difficilmente compatibili con il lavoro a progetto e che pertanto devono essere ricondotte nell'alveo della subordinazione: addetti alla segreteria e terminalisti; commessi alle vendite; muratori e in generale, operai edili, autisti e autotrasportatori, distributori di bollette, distributori di giornali, distributori di riviste ed elenchi telefonici, addetti alle agenzie ippiche, addetti alle pulizie, custodi e portieri, facchini, istruttori di autoscuole, Letturisti di contatori, manutentori, piloti e assistenti di volo, prestatori di manodopera agricola, addetti alla somministrazione di cibi o bevande, baristi e camerieri, magazzinieri, addetti ai call center per i servizi inbound.

In tema di figure professionali, il Ministero del Lavoro è recentemente intervenuto con la circolare n.7 del 20/02/2013. In questo caso sono affrontati due specifici ambiti settoriali: il lavoro svolto all'interno di organizzazioni non governative (ONG/

lavoro

ONLUS) e di organizzazioni aventi finalità socio/assistenziali e sanitarie; le attività svolte nel settore commerciale dai c.d. "promoters".

Sul primo punto il Ministero richiama i seguenti elementi per sostenere la sussistenza di una genuina collaborazione a progetto:

- assoluta determinatezza dell'oggetto dell'attività inteso anche come parte integrante del più generale obiettivo perseguito dall'organizzazione;
- circoscritta individuazione dell'arco temporale per l'espletamento dell'attività progettuale in funzione dello specifico risultato finale;
- apprezzabili margini di autonomia anche di tipo operativo da parte del collaboratore, obiettivamente riconoscibili nelle modalità di svolgimento della prestazione stessa ossia per lo svolgimento di compiti non meramente esecutivi;
- possibilità di obiettiva verifica circa il raggiungimento dei risultati attesi.

La circolare ribadisce che l'attività del collaboratore svolta in ambito socio assistenziale non può rispondere a puntuali direttive o specifiche indicazioni operative da parte del committente che vanifichino ogni margine di autonomia tecnica e metodologica nella scelta delle prestazioni in funzione delle esigenze degli utenti beneficiari e delle finalità dell'intervento.

La nota n. 7 afferma, e questa è la novità, che in queste attività è possibile rinvenire.. margini di autonomia laddove i collaboratori concordino di volta in volta con il destinatario finale della prestazione gli aspetti operativi afferenti alla tipologia di inter-

vento, gli orari di assistenza nonché le concrete modalità di erogazione del servizio.

In conclusione si afferma che la natura autonoma del contratto oggetto di accertamento può essere riconosciuta a condizione che il collaboratore determini unilateralmente e discrezionalmente, senza necessità di preventiva autorizzazione e successiva giustificazione, la quantità di prestazione socio/assistenziale da eseguire e la collocazione temporale della stessa¹.

Il rispetto del requisito formale della individuazione di uno specifico progetto assume importanza fondamentale perché, dalla sua mancanza, il Legislatore (art.1, c.24, L. n.92/2012²) fa discendere la presunzione assoluta (e dunque non superabile neppure in caso di rapporto genuinamente autonomo) dell'esistenza di un rapporto di natura subordinata. In effetti, sotto tale aspetto, la Riforma ha recepito la prevalente giurisprudenza di merito³, contraddicendo quella che era la posizione in precedenza manifestata dal Ministero del Lavoro (cfr. Circ. n.01/2004 e Circ. n.4/2008) che riteneva il difetto di forma superabile per effetto della prova positiva da parte del committente dell'autonomia del rapporto. Da quanto sopra consegue che, appurata in giudizio la carenza anche solo formale di uno specifico progetto, la cui individuazione costituisce elemento di validità del rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, il medesimo rapporto verrà ricondotto nell'ambito del lavoro subordinato a tempo indeterminato, senza alcuna possibilità di provare il contrario.

A fianco di tale presunzione "assolu-

ta" di subordinazione, il novellato articolo 69 del D.Lgs. n.276/03 prevede una presunzione minore (c.d. relativa), laddove si precisa che i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa sono considerati rapporto di lavoro subordinato sin dalla data di costituzione del rapporto nel caso in cui l'attività del collaboratore sia svolta con modalità analoghe a quella svolta dai lavoratori dipendenti dell'impresa del committente. A tale seconda e più leggera presunzione si sottraggono le collaborazioni aventi ad oggetto le prestazioni di elevata professionalità, per le quali il Legislatore, in assenza di definizione normativa, con uno slancio di ottimismo nel sistema italiano delle relazioni sindacali e verosimilmente nella speranza di ottenere la più ampia condivisione possibile, rimette l'individuazione all'intervento dei contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Tuttavia, l'intervento delle parti sociali non condiziona l'applicabilità della presunzione, atteso che esso è meramente facoltativo.

Quanto alla cessazione del rapporto di lavoro a progetto, il sistema previgente aveva individuato tre ipotesi: due previste per legge, quali l'estinzione per realizzazione del progetto e la risoluzione per giusta causa (cioè per un grave inadempimento di una delle parti), ed una di origine pattizia, consistente nella previsione di apposite causali decise dalle parti ed inserite concordemente nel documento contrattuale. In quest'ultima categoria, rientravano anche le ipotesi di recesso stabilite a favore di entrambe le

lavoro

1) Questa tesi era già stata sostenuta nella risposta a interpello n. 5/2010 che riguardava l'attività di assistenza domiciliare e ospedaliera svolta da cooperative sociali.

2) L'articolo 69, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, si interpreta nel senso che l'individuazione di uno specifico progetto costituisce elemento essenziale di validità del rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, la cui mancanza determina la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

3) Tra gli altri, vedi Trib. Trieste, 23 marzo 2011; Trib. Milano 24 gennaio 2011.

parti senza obbligo di motivazione (c.d. ad nutum) e con il solo rispetto del periodo di preavviso.

Ora, a seguito della riforma, ferma restando la cessazione per giusta causa, è previsto un regime differenziato: parte committente potrà recedere in corso di rapporto solamente nel caso in cui siano emersi profili di oggettiva⁴ inidoneità professionale del collaboratore, tali da rendere impossibile la realizzazione del progetto; il collaboratore potrà invece recedere, previo preavviso, unicamente nel caso in cui tale facoltà sia prevista nel contratto.

Determinazione del corrispettivo

Prima della legge di riforma, il decreto legislativo n. 276/2003 (art. 63 comma 1) si limitava a stabilire che il compenso corrisposto ai lavoratori a progetto doveva essere proporzionato alla quantità e qualità del lavoro eseguito tenendo altresì conto dei compensi corrisposti per analoghe prestazioni di lavoro autonomo nei luoghi di esecuzione del rapporto.

La riforma Fornero, accogliendo le indicazioni giunte dalle associazioni sindacali, interviene fissando criteri di determinazione del corrispettivo puntuali e vincolanti per il committente. Una delle motivazioni è quella di scongiurare il pericolo che venga trasferito sui collaboratori a progetto, attraverso la riduzione del corrispettivo, l'aumento dell'aliquota contributiva (destinata a salire fino al 33% nel 2018) stabilita dalla stessa legge di riforma. In linea generale, per la collaborazione coordinata e continuativa non esiste infatti l'obbligo di rispettare dei corrispettivi minimi come accade invece per il lavoro subordinato per il quale vige la garanzia costituzionale di salari minimi. La riforma pertanto aggiunge al criterio di proporzionalità del compenso, alla qualità e alla quantità del lavoro eseguito dal collaboratore anche – in modo simile a quanto avviene per il lavoratore subordinato – l'espresso obbligo di rispettare gli importi minimi stabiliti dalla contrattazione collettiva, in relazione alla natura dell'attività che il progetto prevede svolgere.

I compensi minimi per il lavoratore devono essere stabiliti per ogni settore di attività dai contratti collettivi di categoria sottoscritti a livello interconfederale o di categoria o ai livelli decentrati; sono abilitate a contrattare le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. I minimi di corrispettivo per i lavoratori a progetto devono essere determinati tenendo in debito conto i minimi di salario applicati in ciascun settore ai lavoratori subordinati per mansioni equiparabili. In mancanza di specifica contrattazione collettiva, la legge di riforma detta il criterio della equiparazione, a parità estensione temporale dell'attività oggetto del progetto, della retribuzione spettante al collaboratore a progetto con la retribuzione minima prevista dai contratti collettivi nazionali di categoria applicati nel settore di riferimento alle figure professionali analoghe a quelle del collaboratore a progetto.

Gianluca Geromel

⁴) La previsione specifica può giustificarsi soltanto per l'esigenza di rimarcare la struttura tipica del contratto in questione proiettato alla realizzazione di un risultato finale.

APPRENDISTATO E ASSENZA DI REGOLAMENTAZIONE COLLETTIVA

Il Ministero del Lavoro, con l'interpello n. 4 del 5 febbraio 2013 introduce una significativa novità nell'applicazione della disciplina dell'apprendistato.

La DG per l'Attività Ispettiva, nell'ottica di salvaguardare e incoraggiare la stipula di contratti di apprendistato "modalità prevalente di ingresso dei giovani nel mondo del lavoro", ritiene ora pienamente legittimo l'utilizzo della regolamentazione contrattuale per l'apprendistato di un SETTORE AFFINE se il datore di lavoro:

- NON ha un contratto collettivo proprio del settore di appartenenza;
- applica un contratto collettivo – anche interconfederale – che NON disciplina l'apprendistato;
- adotta un contratto individuale plurimo.

Si tratta di un evidente cambio di rotta del Ministero del Lavoro, perché fino ad

oggi non era ammessa l'attivazione di un contratto di apprendistato in assenza di un intervento negoziale delle parti sociali.

Come noto, infatti, e come ricorda l'interpello, il Testo Unico 167/2011 affida un ruolo centrale alla contrattazione collettiva, demandandole tutta una serie di specificazioni, in particolar modo per l'apprendistato professionalizzante, e ponendola come sostanziale condizione necessaria per assumere un apprendista.

Con questa novità, se un CCNL non ha disciplinato la materia, il datore di lavoro può legittimamente usare la disciplina normativa ed economica di un altro contratto collettivo, affine al suo settore di attività.

Si sottolinea che siamo in presenza di un'eccezione dedicata esclusivamente all'istituto dell'apprendistato.

Certamente, si tratta di un precedente di particolare rilievo perché determina una deroga al principio generale dell'unicità del CCNL, sulla base del quale il contratto va applicato nella sua INTERESSA, con effetti da valutare attentamente da qui in avanti.

Nel contempo, è ragionevole ritenere che la scelta operata dal Ministero sia dettata esclusivamente dall'intento di sostenere e incoraggiare l'uso dell'apprendistato per l'ingresso dei giovani nel mercato del lavoro.

In questo senso, i contratti collettivi che non si sono adeguati alle esigenze del mercato, delle imprese e dei lavoratori, vengono bypassati e sollecitati indirettamente a farsi carico di ciò che il legislatore ha loro demandato, adeguandosi con maggiore velocità alle necessità correnti del mercato del lavoro.

lavoro

SOSPENSIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO CON I SOCI LAVORATORI

Con l'interpello n° /2013, il Ministero del Lavoro DG per l'attività ispettiva, risponde all'istanza posta dalle Centrali Cooperative in merito alla praticabilità della sospensione del rapporto di lavoro.

Come a tutti noto, si tratta di un tema delicato che, spesso utilizzato dalle imprese cooperative, non aveva mai avuto riscontro nelle prassi autorizzate dalla PA. Infatti, con l'avvento della legge 142/2001 le indicazioni ministeriali generali sono state tutte concentrate nella Circolare n. 10 del 18 marzo 2004, tuttora valida e in vigore che, ad ogni buon conto, si allega alla presente. Successivamente possiamo annoverare alcuni interpellati su specifici problemi interpretativi, che hanno avuto il pregio di aver tracciato nel tempo, un corretto e condiviso utilizzo delle peculiarità

contenute nella legge 142.

L'interpello in commento afferma un altro importante principio che valorizza lo strumento del regolamento interno ai sensi dell'articolo 6 della legge 142.

Infatti, il Ministero conferma che, a fronte di specifica previsione nel regolamento interno, è possibile introdurre l'istituto della sospensione del rapporto di lavoro dei soci lavoratori. Questo con annessa sospensione delle reciproche obbligazioni contrattuali.

L'individuazione di questo istituto deve essere tradotta in modo chiaro e con precisione nel regolamento interno, individuando a monte le cause che possono determinare una sospensione temporanea dell'attività.

Vanno parimenti declinate condizioni o parametri oggettivi che consentano l'utilizzo della sospensione in modo

equilibrato rispetto alla forza lavoro, senza recare pregiudizi soggettivi.

Vale rilevare che, in linea con quanto affermato in questi anni anche dal Ministero, il regolamento interno è lo strumento peculiare e specifico dell'impresa cooperativa, che marca la differenza sostanziale tra il lavoro dipendente e il lavoro del socio.

Da un punto di vista operativo, adesso si tratterà di rivedere il nostro regolamento tipo utilizzato fino ad oggi. Avvieremo immediatamente questo lavoro in collaborazione con il Gruppo lavoro-previdenza di UNICAF.

Inoltre, sarà necessario rappresentare la novità della sospensione anche all'Inps, al fine di ottenere analoga sospensione anche delle obbligazioni previdenziali, per adesso non menzionate nell'Interpello.

INDICAZIONI OPERATIVE IN MERITO AL LAVORO ACCESSORIO

La DG per l'Attività Ispettiva ha riassunto il quadro di riferimento per l'utilizzo del lavoro accessorio mediante voucher, a seguito delle modifiche apportate dalla cd. riforma Fornero.

Come noto, infatti, la legge n. 92/2012 - art. 1, commi 32-33 - ha riformulato l'art. 70 del Dlgs. 276/03 con alcune novità di rilievo che sono state già oggetto di una disamina generale del Ministero nella sua prima circolare di commento alla riforma del lavoro.

Nell'affrontare i vari argomenti in modo monotematico, il Ministero commenta le nuove regole sull'utilizzo dei voucher con due distinte comunicazioni.

In particolare, si evidenzia che oltre a confermare le indicazioni sul nuovo campo di operatività dell'istituto, le loro comunicazioni interpretano il disposto normativo su buoni "orari, numerati progressivamente e datati".

Per adesso, il Ministero, ribadisce che non esistono limiti temporali per l'utilizzo dei voucher acquistati, che sono quindi spendibili senza alcuna scadenza e alcun riferimento di valore economico orario. Ciò, scrive il Ministero, nelle more della definizione di nuove procedure di rilascio dei voucher da parte dell'INPS e di un intervento - non in via amministrativa però - teso a precisare la "corrispondenza oraria del valore nominale del voucher" (oggi pari a 10 € ex DM Lavoro del 30 settembre 2005). Sempre nelle more della determinazione dell'importo orario del

voucher, il Ministero aggiunge che esclusivamente per il settore agricolo, stante le sue specificità, è possibile far riferimento alla retribuzione oraria delle prestazioni di natura subordinata come individuata in sede di contrattazione.

Bisogna evidenziare che il Ministero individuava - in precedenza - un vincolo di scadenza del voucher, in quanto il riferimento contenuto nella legge ad una "data" o "arco temporale", va conciliato con le criticità legate all'onere di comunicazione preventiva di utilizzo del buono.

Come noto, infatti, sebbene non specificato nella legge, la procedura attualmente in vigore per l'utilizzo del voucher prevede una comunicazione preventiva del committente anche ai fini assicurativi - destinatario della comunicazione è l'INPS o direttamente l'INAIL, in funzione della modalità di acquisto del buono (cartaceo, telematico, tramite banca o tabaccaio) - la mancata comunicazione all'INPS/INAIL prevede l'applicazione della "maxisanzione", di cui all'art. 4, comma 1, lett. a), della legge 183/2010 (c.d. Collegato Lavoro), come indicato nella Circolare INPS n. 157 del 7 dicembre 2010.

Un'ulteriore precisazione che emerge dal combinato disposto dei due documenti allegati riguarda la disciplina sanzionatoria in caso di violazioni del campo di applicazione e, soprattutto, con il superamento dei limiti quantitativi di compenso percepibili. In questi casi, quantomeno per

prestazioni rese verso un'impresa o un lavoratore autonomo e "funzionali all'attività di impresa o professionale" e comunque, in via generale, "ogniquale le prestazioni del lavoro accessorio siano verosimilmente fungibili con le prestazioni rese da altro personale già dipendente dell'imprenditore o del professionista", si avrà una trasformazione del rapporto in contratto subordinato a tempo indeterminato.

Tuttavia, secondo il Ministero, l'acquisizione dal lavoratore di una dichiarazione sul non superamento dei limiti di compenso previsti - dichiarazione sostitutiva di certificazione ex art. 46, c. 1 lett. o), D.P.R. n. 445/2000 - servirà ad EVITARE TALE TRASFORMAZIONE E SANZIONI PER IL COMMITTENTE.

Ciò nell'attesa che l'INPS metta a regime il sistema di monitoraggio in fase di realizzazione, centrato sulla disponibilità di una banca-dati per conoscere se e in che misura i committenti possono impiegare i diversi soggetti tramite voucher.

Ripercorrendo gli altri passaggi contenuti nella 1° circolare, ma già noti grazie a precedenti orientamenti diffusi dal Ministero, ricordiamo, in primo luogo, il REGIME TRANSITORIO valido per i voucher già acquistati prima del 18 luglio 2012 e che potranno essere spesi entro il 31 maggio 2013 ai sensi della precedente disciplina (non rilevano i limiti posti dal nuovo campo di operatività né i vincoli orari e di utilizzo nel tempo).

lavoro

Sul campo di applicazione, il Ministero ricorda che la modifica dell'art. 70 elimina l'elenco delle diverse fattispecie in cui era possibile usare lo strumento prevedendo **ESCLUSIVAMENTE** un limite di natura economica.

Tale limite è fissato a 5.000 euro e va riferito al compenso massimo che il lavoratore può percepire nel corso dell'anno solare **INDIPENDENTEMENTE DAL NUMERO DEI COMMITTENTI** – in passato era invece qualificato in relazione all'attività prestata nei confronti del singolo committente.

All'interno di questa disciplina generale – vale a dire fermo restando il limite complessivo di 5.000 euro – una particolarità riguarda le prestazioni rese nei confronti di imprenditori commerciali o professionisti: ad esse si applica un limite di 2.000 euro applicabile a **OGNI** singolo committente.

Come già segnalato in precedenza dal Ministero, l'espressione "imprenditore commerciale" vuole in realtà intendere **QUALSIASI SOGGETTO CHE OPERA SU UN DETERMINATO MERCATO** – vale a dire qualsiasi im-

presa, anche cooperativa – senza che l'aggettivo "commerciale" possa in qualche modo circoscrivere l'attività di impresa.

In sostanza, la circolare sottolinea come il limite di 2.000 euro, riguarda le prestazioni rese verso ogni singola impresa, a patto che **NON** sia agricola.

Nel **SETTORE AGRICOLO**, infatti, vive una specifica disciplina di utilizzo del lavoro accessorio, per cui i voucher, nel rispetto del limite generale di 5.000 euro, sono spendibili **SOLO**:

- in caso di attività stagionali effettuate da pensionati o giovani con meno di 25 anni a patto che siano studenti – e quindi compatibilmente con gli impegni scolastici – o universitari – anche durante tutto l'anno – non più impiegabili, invece, le casalinghe;
- o, a prescindere da chi è il prestatore, da parte di imprese sotto 7 mila euro di fatturato, con il divieto di impiegare tuttavia i lavoratori iscritti negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli.

Sempre in materia di campo di applicazione, la circolare ribadisce il **DIVIETO** di "reclutare e retribuire lavoratori per svolgere prestazioni a favore di terzi come nel caso dell'appalto e della somministrazione".

Ciò sulla base dell'assunto – per cui si rimanda anche alle circolari INPS n. 88/2009 e n. 17/2010 – che il ricorso ai buoni lavori è valido solo in caso di rapporto diretto tra prestatore e utilizzatore finale, senza tramite di intermediari.

La circolare ricorda poi la rilevanza dei compensi percepiti ai fini del rilascio/rinnovo del permesso di soggiorno nonché l'utilizzo dei voucher anche da parte di committenti pubblici, fatto salvo il rispetto dei vincoli in materia di spese di personale e del patto di stabilità interno ove previsto.

Sebbene non richiamato dal Ministero, vale la pena di ricordare anche l'estensione al solo 2013 della possibilità di impiegare i percettori di sostegno al reddito tramite voucher (limite di 3 mila euro per anno solare come compensi ricevuti da ogni singolo soggetto e prestazioni possibili anche verso enti locali).

lavoro

SCADENZA COMUNICAZIONE ANNUALE LAVORI USURANTI

In assenza di diverse indicazioni ministeriali che, per l'anno passato, avevano previsto lo slittamento del termine al 31 maggio 2012, entro il prossimo 31 marzo dovrà essere inviata la comunicazione annuale per il monitoraggio delle lavorazioni usuranti con riferimento all'annualità precedente (2012).

Gli addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti, infatti, hanno diritto di usufruire di un accesso anticipato al pensionamento e, con riguardo a questi lavori, il datore di lavoro è tenuto a dare comunicazione alla Direzione Territoriale del Lavoro ed agli Istituti previdenziali competenti.

Si tratta di:

LAVORI PARTICOLARMENTE USURANTI (art.2, D.M. Lavoro 19 maggio 2009), come:

- lavori in galleria, cava o miniera – tutte le mansioni svolte in sotterraneo dagli addetti con carattere di prevalenza e continuità;
- lavori in cassoni ad aria compressa;
- lavori svolti dai palombari;
- lavori ad alte temperature;
- lavorazione del vetro cavo;
- lavori espletati in spazi ristretti – con carattere di prevalenza e continuità, in particolare le attività di costruzione, riparazione e manutenzione navale e le mansioni svolte continuativamente all'interno di spazi ristretti, come intercapedini, pozzetti, doppi fondi, di bordo o di grandi blocchi strutture;
- lavori di asportazione dell'amianto;

LAVORI NOTTURNI (art.1, D.Lgs. n.66/03);

LAVORAZIONI SVOLTE DA ADDETTI ALLA C.D. LINEA CATENA (art.1, co.1, lett.c), D.Lgs. n.67/11 ed elencate nell'allegato 1 dello stesso

decreto):

- prodotti dolciari, additivi per bevande e altri alimenti;
- lavorazione e trasformazione delle resine sintetiche e dei materiali polimerici termoplastici e termoindurenti; produzione di articoli finiti etc;
- macchine per cucire e macchine rimagliatrici per uso industriale e domestico;
- costruzione di autoveicoli e di rimorchi;
- apparecchi termici: di produzione di vapore, di riscaldamento, di refrigerazione, di condizionamento;
- elettrodomestici;
- altri strumenti e apparecchi;
- confezione con tessuti di articoli per abbigliamento ed accessori etc;
- confezione di calzature in qualsiasi materiale, anche limitatamente a singole fasi del ciclo produttivo;

CONDUCENTI DI VEICOLI, DI CAPIENZA COMPLESSIVA NON INFERIORE A 9 POSTI, ADIBITI A SERVIZIO PUBBLICO DI TRASPORTO COLLETTIVO (art.1, co.1, lett.d), D.Lgs. n.67/11).

Per adempiere occorre accreditarsi al sistema e compilare online il modello LAV_US reperibile su Cliclavoro, che il sistema metterà poi a disposizione degli enti interessati.

La procedura per accreditarsi al sistema è la seguente:

- compilare il modulo online con i propri dati e procedere all'invio (la ricevuta stampabile di avvenuta compilazione sarà inviata via mail all'indirizzo indicato nel campo "Referente" del modulo);
- il Ministero del Lavoro invierà una mail di richiesta di documentazione allo stesso indirizzo (in caso di mancata ricezione della mail sarà neces-

sario scrivere ad aiutotecnico@lavoro.gov.it);

- inviare al numero di fax indicato nella mail una copia firmata del documento di identità di chi effettua l'accreditamento (datore di lavoro o soggetto autorizzato).

Dopo aver ricevuto le credenziali si potrà accedere al sistema e compilare il modello LAV_US, avendo a disposizione l'archivio di tutti i moduli inviati.

Le comunicazioni attraverso il modello LAV_US sono di diverso tipo:

- inizio lavoro a catena;
- lavoro usurante D.M. 1999;
- lavoro usurante notturno;
- lavoro usurante a catena;
- lavoro usurante autisti.

Il modello, nella sezione "Elenco delle unità produttive in cui si svolgono le attività", chiede di inserire il numero indicativo di lavoratori impegnati nelle attività, tra i quali bisogna includere anche eventuali lavoratori in somministrazione.

In caso di processi produttivi in serie o in "linea catena" (attività ripetute e costanti dello stesso ciclo lavorativo, controllo computerizzato delle linee di produzione etc), è necessario comunicare lo svolgimento delle lavorazioni entro trenta giorni dall'inizio delle attività. La sanzione amministrativa per la mancata comunicazione va da € 500,00 a € 1.500,00.

Nel caso di lavori notturni (svolti in modo continuativo o compreso in regolari turni periodici), la mancata comunicazione annuale prevede la sanzione amministrativa da € 500,00 a € 1.500,00. Per adempiere agli obblighi previsti è necessario indicare, per ogni dipendente, il numero dei giorni di lavoro notturno svolti.

lavoro

DETAZZAZIONE ANNO 2013

Il 22 gennaio 2013, è stato firmato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, che ha reso attuativa anche per il 2013 l'applicazione dell'imposta sostitutiva sulle somme legate alla produttività. Come per gli anni scorsi i contratti collettivi di secondo livello rappresentano la discriminante per l'applicabilità di detto beneficio fiscale ma, a differenza del passato, vengono introdotti nuovi vincoli da soddisfare alternativamente:

- rispettare indici di incremento della produttività, efficienza organizzativa redditività o innovazioni, stabiliti dall'accordo,

ovvero

- modifiche dell'articolazione dell'orario di lavoro, sia in relazione ad una programmazione mensile di variazioni della quantità di ore sia alla loro diversa collocazione temporale;
- programmazione aziendale più flessibile dei periodi di ferie ecce-

denti le due settimane;

- introduzione di misure che abbiano il fine di contemperare la tutela dei lavoratori e l'utilizzo di nuove tecnologie funzionali all'attività lavorativa;
- disciplina e individuazione di criteri di fungibilità delle mansioni e di implementazione delle competenze.

Una volta individuate le somme detassabili, l'imposta sostitutiva, confermata ancora una volta nella misura del 10%, potrà essere applicata seguendo i seguenti parametri:

- solamente in relazione ai lavoratori dipendenti del settore privato che abbiano avuto un reddito da lavoro dipendente pari o inferiore, nel periodo d'imposta 2012, a 40.000,00 euro, comprensivo di eventuali somme assoggettate ad imposta sostitutiva nel 2012;
- nel limite di 2.500,00 euro per l'anno 2013 si ritiene al netto della contribuzione previdenziale a carico del dipendente.

Stante le problematiche interpretative/ applicative riscontrate, oltreché per il fatto che sull'argomento dovrebbero uscire futuri e auspicabili chiarimenti Ministeriali o dell'Agenzia delle Entrate, si ritiene cautelativamente più tutelante per l'azienda applicare il beneficio fiscale solo dopo aver espressamente verificato di rispettare i citati requisiti (indicatori o azioni nelle aree d'intervento).

Infatti, qualora l'azienda applicasse erroneamente l'imposta sostitutiva del 10% in luogo dell'IRPEF ordinaria, si ricorda che, ai sensi degli articoli 13 e 14 del D.Lgs n. 471/1997, incorrerà nella sanzione pari:

- al 30% per omesso versamento;
- al 20% per l'omessa ritenuta entrambi da parte del sostituto d'imposta, ai sensi rispettivamente degli articoli 13 e 14, nonché nell'applicazione di interessi, pari al 2,5% annuo.

lavoro

TIROCINI FORMATIVI ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 287 del 19-12-2012, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 11 del DL138/2011, cd. manovra di ferragosto. Come si ricorderà, questo provvedimento aveva fortemente complicato la gestione dei tirocini formativi (Cfr. circolari n. 26/2011 prot. 3613 e n. 29/2011 prot. 4019).

Il comma 1 aveva sancito la competenza delle regioni in materia, ma poi aveva limitato fortemente sia la durata dei tirocini sia i soggetti destinatari.

In pratica, non era più possibile utilizzare l'istituto per disoccupati e inoccupati oltre che per alcune ca-

tegorie di soggetti svantaggiati (ex articolo 4 Legge 381/1991). La durata era stata portata - per tutti - a 6 mesi, tranne che per il disabili e altri soggetti svantaggiati.

Infine, si prevedeva che i tirocini potessero essere promossi soltanto a favore di neo-diplomati o neo-laureati entro e non oltre 12 mesi dal conseguimento del relativo titolo di studio.

Il Ministero era intervenuto con una circolare che tentava di neutralizzare alcune modifiche, soprattutto per quanto riguardava l'esclusione di disoccupati e inoccupati, elencando le categorie cui non si applicava la nuova normativa.

Con la sentenza della Corte Costituzionale, che dichiara l'illegittimità dell'articolo 11, la situazione normativa torna alla regolamentazione precedente (articolo 18 della legge 196/1997 e del Dm 142/1998).

Di fatto, quindi, la materia continua a essere regolata da norme nazionali, anche se "cedevoli" rispetto a quelle regionali.

Di conseguenza, l'impianto regolatorio del 1997/1998 non sarà, quindi, applicabile nelle Regioni che hanno già previsto una specifica normativa in materia di tirocini.

a)	studenti che frequentano la scuola secondaria	4 mesi
b)	lavoratori inoccupati o disoccupati ivi compresi quelli iscritti alle liste di mobilità	6 mesi
c)	allievi degli istituti professionali di Stato, di corsi di formazione professionale, studenti frequentanti attività formative post-diploma o post laurea, anche nei 18 mesi successivi al completamento della formazione	6 mesi
d)	studenti universitari, compresi coloro che frequentano corsi di diploma universitario, dottorati di ricerca e scuole o corsi di perfezionamento e specializzazione nonché di scuole o corsi di perfezionamento e specializzazione post secondari anche non universitari, anche nei diciotto mesi successivi al termine degli studi;	12 mesi
e)	persone svantaggiate ai sensi del comma 1 dell'articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381, con l'esclusione dei soggetti individuati al successivo punto f)	12 mesi
f)	portatori di handicap	24 mesi

Al momento non è stata emanata alcuna istruzione ministeriale, mentre la Conferenza Stato Regioni sta valu-

tando la questione, insieme alle Linee Guida che le sono state proposte dal Ministro del Lavoro, in virtù di

uno specifico rimando contenuto nella legge di riforma del lavoro (n. 92/2012).

NOTIZIE FLASH

Controllo dati PC del lavoratore: Garante Privacy - Newsletter 14/02/2013 - n. 369

Il Garante per la protezione dei dati personali, nella newsletter n. 369 del 14 febbraio 2013, ha precisato che il datore di lavoro non può controllare il contenuto del pc di un dipendente senza averlo prima informato di questa possibilità e senza il pieno rispetto della libertà e della dignità del lavoratore.

Il Garante ha così deciso sul ricorso presentato da un dipendente che era stato licenziato senza preavviso dalla propria azienda. L'uomo si era rivolto sia alla magistratura ordinaria, per contestare la stessa fondatezza dell'accusa e il relativo licenziamento, sia al Garante per opporsi alle modalità con cui la società avrebbe acquisito e trattato i suoi dati.

Dai riscontri dell'Autorità è emerso

che una serie di documenti, sulla base dei quali il datore di lavoro aveva fondato la sua decisione, erano contenuti in una cartella personale del pc portatile assegnato al lavoratore. La società vi aveva avuto accesso quando il dipendente aveva riportato il computer in sede per la periodica operazione di salvataggio dei dati (back up) aziendali. Contrariamente a quanto affermato dall'impresa, non risulta però che l'uomo fosse stato informato sui limiti di utilizzo del bene aziendale, né sulla possibilità che potessero essere avviate così penetranti operazioni di analisi e verifica sulle informazioni contenute nel pc stesso.

Il Garante ha ribadito che il datore di lavoro può effettuare controlli mirati

al fine di verificare l'effettivo e corretto adempimento della prestazione lavorativa e, se necessario, il corretto utilizzo degli strumenti di lavoro.

Tale attività, però, può essere svolta solo nel rispetto della libertà e della dignità dei lavoratori e della normativa sulla protezione dei dati personali che prevede, tra l'altro che alla persona interessata debba essere sempre fornita un'ideale informativa sul possibile trattamento dei suoi dati connesso all'attività di verifica e controllo. Il Garante ha, quindi, vietato alla società ogni ulteriore utilizzo dei dati personali così acquisiti. Sarà invece l'autorità giudiziaria a valutare l'utilizzabilità nel procedimento civile già in corso della documentazione acquisita agli atti.

lavoro

Le nuove misure per la genitorialità: Ministero Lavoro - Decreto Ministeriale 22/12/2012

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto del Ministero del Lavoro del 22 dicembre 2012, attuativo delle disposizioni della Riforma Fornero volte a promuovere una cultura di maggiore condivisione dei compiti genitoriali e a favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.

Tra le disposizioni più rilevanti si ricordano le seguenti:

- sono previsti un congedo obbligatorio e uno facoltativo per i padri, fruibili entro il quinto mese di vita del figlio, per le nascite avvenute dal 1° gennaio 2013. Il congedo obbligatorio di un giorno è aggiuntivo rispetto al congedo di

maternità e fruibile dal padre anche durante tale periodo. Esso è riconosciuto anche al padre che utilizza il congedo di paternità di cui all'art. 28 del D.Lgs. 151/2001, nei casi di grave infermità; decesso o assenza della madre. Diversamente, il congedo facoltativo è fruibile dal padre in sostituzione del congedo obbligatorio spettante alla madre;

- si dispone, inoltre, che la madre lavoratrice, al termine del congedo di maternità e negli undici mesi successivi, possa richiedere, in luogo del congedo parentale, un contributo utilizzabile alternativamente per il servizio di baby-sitting o per le spese degli asili nido.

La richiesta può essere presentata anche dalla lavoratrice che abbia già usufruito in parte del congedo parentale. Il contributo avrà un importo pari ad € 300 mensili, per un massimo di sei mesi. Nel caso in cui la madre opti per il servizio di baby sitting, il Ministero del Lavoro ha scelto di utilizzare il sistema, già collaudato, dei buoni lavoro o voucher di cui all'art. 72 del D.Lgs. 276/2003, mentre nel caso dei servizi pubblici per l'infanzia o dei servizi privati accreditati, il contributo verrà erogato dall'Inps direttamente, alla struttura interessata, fino a concorrenza dei 300 euro mensili.

Compilazione degli elenchi nominativi dei braccianti agricoli per il 2012

L'INPS, con la circolare n. 26 del 12 febbraio 2013, ha riepilogato gli adempimenti per la compilazione degli elenchi nominativi dei braccianti agricoli valevoli per l'anno 2012.

Il beneficio consiste nel riconoscimento, ai fini previdenziali ed assistenziali, in aggiunta alle giornate di lavoro prestate, di un numero di giornate necessarie al raggiungimento di quelle lavorative effettivamente svolte alle dipendenze dei medesimi

datori di lavoro nell'anno precedente a quello di fruizione dei benefici di cui all'articolo 1, comma 3 del D.Lgs. n. 102/04. Nell'anno 2012, il lavoratore deve essere stato occupato per almeno cinque giornate presso un'impresa agricola di cui all'articolo 2135 del codice civile. Si ricorda che le aziende interessate dovranno dichiarare lo stato calamitoso trasmettendo per via telematica la dichiarazione di calamità direttamente o avvalendosi degli interme-

diari autorizzati (l'applicazione è raggiungibile, nella sezione "Servizi Online", con la dicitura "dichiarazione di calamità aziende agricole" ed è fruibile con le consuete modalità di accesso dell'invio telematico del Dmag-Unico). Per la concessione del beneficio ai piccoli coloni e partecipanti familiari, i concedenti devono presentare apposita istanza cartacea. In ogni caso, la scadenza per la trasmissione è fissata il 20 febbraio 2013.

INAIL: obbligo assicurativo e aspetti retributivi e contributivi per i co.co.pro.

In merito al contratto di collaborazione coordinata e continuativa a progetto, l'INAIL impartisce le istruzioni in merito alla variazione

del quadro normativo da parte della L n. 92/2012 agli artt.61 e ss. del D.L.vo n. 276/2003 e al regime vigente in tema di obbligo assicu-

rativo e retribuzione imponibile ai fini della determinazione del premio assicurativo (INAIL - Circolare 19 febbraio 2013, n. 13).

Dimissioni e malattia sopravvenuta durante il periodo di preavviso

Il Tribunale di Pordenone – prendendo nettamente posizione in merito agli effetti della malattia del lavoratore sopravvenuta nel corso del preavviso di dimissioni, questione sulla quale non si

è ancora formato un orientamento giurisprudenziale consolidato – afferma che l'eventuale malattia sopravvenuta nel corso del preavviso di dimissioni non vale a sospendere il decorso: il

chiaro disposto dell'art. 2110, comma 2, c.c., che si riferisce al solo licenziamento, non può essere esteso alle dimissioni (*Tribunale di Pordenone, ordinanza 24 gennaio 2013, n. 143*).

Va provata la perdita del rapporto fiduciario in caso di licenziamento

Con sentenza n. 3912 del 18 febbraio 2013 la Cassazione ha ritenuto illegittimo il licenziamento di un dipendente per il solo fatto che era aveva patteggiato una pena, se l'azienda non prova

che quel determinato comportamento ha infranto il rapporto fiduciario. La Suprema Corte ha chiarito che la sentenza di patteggiamento non può essere equiparata ad una condanna ai fi-

ni disciplinari e che non esonera il datore di lavoro dall'indagine ulteriore circa l'idoneità dei fatti a ledere irrimediabilmente il vincolo fiduciario con il lavoratore.

Min.Lavoro: la nota su come utilizzare i voucher nel lavoro accessorio

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato la nota n. 3439 del 18 febbraio 2013, con la quale fornisce ulteriori chiarimenti in merito all'utilizzo dei voucher nei rapporti di lavoro occasionale accessorio, così come previsto dagli artt. 70 e ss. del Decreto Legislativo n. 276/2003, come modificati dalla Riforma del Lavoro (legge n. 92/2012).

In pratica, il ministero ha inteso limitare la disposizione che obbligava l'utilizzo del voucher nei 30 giorni decorrenti il loro acquisto, al momento in cui verrà implementata la procedura telematica prevista per il rilascio dei voucher da parte dell'Inps. Nelle more della procedura informatizzata non viene previsto un limite temporale all'utilizzo dei voucher acquistati, fermo restando le limi-

tazioni di carattere economico.

Inoltre, è stato precisato che il minimo previsto come importo-orario del voucher non va applicato al settore agricolo, ma dovrà far riferimento alla retribuzione oraria delle prestazioni di natura subordinata va individuato esclusivamente dalla contrattazione collettiva di riferimento.

IL FOGLIO ELETTRONICO DI CALCOLO

Premessa

Nelle consuete attività "d'ufficio", capita spesso di dover manipolare una mole anche considerevole di dati, che possono essere presenti in diversi fogli elettronici oppure provenienti dall'esportazione di files generati da altri applicativi gestionali. Sempre più spesso, infatti, gli applicativi software utilizzati per la contabilità generale e/o analitica prevedono la possibilità di esportare dati in formato Excel o Access, in modo che poi possano essere rielaborati per ottenere statistiche, grafici, o più semplicemente reports dall'aspetto più chiaro e comprensibile. Risulta quindi fondamentale, per l'addetto amministrativo, saper padroneggiare questi strumenti in modo da poter operare in tal senso.

Excel: Il foglio elettronico di calcolo

Tra i vari strumenti di produttività individuale, senza dubbio il foglio elettronico di calcolo è quello più potente e versatile. Nato per risolvere i problemi legati principalmente all'elaborazione di dati

numerici, nel tempo ha aumentato le sue funzioni ed è divenuto più flessibile, tanto che oggi è utilizzato anche per la gestione di archivi di grandi dimensioni. Nonostante qualche limitazione, infatti, creare e manipolare tabelle con Excel è comodissimo: non sono richieste particolari competenze e basta conoscere alcune formule basilari per poter aumentare in modo esponenziale la propria produttività. Vediamo di seguito una di queste funzioni: la somma condizionale.

La somma condizionale con Excel

La funzione SOMMA.SE è una particolare funzione di Excel che esegue un "test" su un intervallo di celle (solitamente poste in una colonna) e, nel caso in cui la condizione si verifichi, somma i valori di un altro intervallo di celle (solitamente posti in un'altra colonna).

La funzione ha la seguente sintassi:

=SOMMA.SE(Intervallo;Criteri;Int_somma)

L'argomento Intervallo è l'intervallo di celle che si desidera analizzare, vale a dire quello dove sono presenti i "criteri" che vogliamo sommare.

L'argomento Criteri indica il "test" che Excel dovrà eseguire sull'argomento Intervallo; può contenere numeri, espressioni, semplice testo; l'argomento Criteri può fare riferimento anche ad una cella esterna contenente, al suo interno, la condizione.

L'argomento Int_somma è costituito dalle celle che, se si verifica la condizione, verranno sommate automaticamente da Excel (se questo argomento è omissso, verranno sommate le celle dell'argomento Intervallo).

Gli argomenti Intervallo e Int_somma corrispondono, come detto, generalmente a due colonne di una stessa tabella.

Vedendo qualche esempio, risulterà tutto più chiaro.

Ipotizziamo la situazione in cui una società immobiliare abbia numerosi appartamenti affittati in diverse località:

organizz.
aziendale

Immobiliare Delta

Unità Immobiliare	Comune	Affitto
App1	Brescia	300
App2	Montichiari	400
App3	Manerbio	500
App4	Brescia	450
App5	Brescia	500
App6	Brescia	600
App7	Manerbio	700
App8	Montichiari	750

Unità Immobiliare	Comune	Affitto
App9	Brescia	600
App10	Orzinuovi	500
App11	Orzinuovi	300
App12	Orzinuovi	300
App13	Manerbio	250
App14	Montichiari	500
App15	Brescia	600
TOT	7.250	

Vogliamo conoscere a quanto ammontano gli affitti complessivi per comune.

Costruiamo, quindi, una semplice tabella, dove riepiloghiamo nella prima colonna i comuni, ed inte-

stiamo la seconda colonna agli affitti, lasciando per il momento le celle vuote.

Comune	Affitto
Brescia	
Montichiari	
Manerbio	
Orzinuovi	

Ora nella prima cella della seconda colonna (riga corrispondente al Comune di Brescia) scriviamo la nostra formula somma.se facendo attenzione a rispettare la sintassi.

Scriveremo quindi:

=SOMMA.se(B5:B19;A24;C5:C19)

- B5:B19(intervallo): è l'intervallo relativo alla colonna Comune, che si estende appunto dalla cella B5 alla cella B19 (nel foglio utilizzato come esempio);
- A24 (Criteri): è il criterio in base

al quale deve essere effettuata la somma (nel nostro esempio il comune)

- C5:C19 (Int_somma): è l'intervallo contenente i dati che devono essere sommati. Ovviamente verranno sommati solo i dati che corrispondono al criterio scelto (Brescia).

Scriviamo (per ora, poi quando saremo più esperti potremo copiare la formula, facendo attenzione però ad utilizzare dei riferimenti assoluti per gli intervalli e relativi per i criteri) la formula nella cella corrispondente al co-

mune di Montichiari. Dobbiamo però cambiare il criterio, altrimenti verranno sommati ancora gli affitti relativi al comune di Brescia. Anziché A24, scriviamo quindi il nuovo criterio, vale a dire la cella che corrisponde al comune di Montichiari: A25.

Proseguiamo così per gli altri due comuni, cambiando il criterio rispettivamente in A26 e A27.

Se abbiamo operato correttamente le formule presenti nelle celle della seconda colonna devono essere:

Comune	Affitto
Brescia	=SOMMA.SE(B5:B19;A24;C5:C19)
Montichiari	=SOMMA.SE(B5:B19;A25;C5:C19)
Manerbio	=SOMMA.SE(B5:B19;A26;C5:C19)
Orzinuovi	=SOMMA.SE(B5:B19;A27;C5:C19)

... ed il foglio deve restituire i seguenti valori:

Comune	Affitto
Brescia	3.050
Montichiari	1.650
Manerbio	1.450
Orzinuovi	1.100

Una variante della formula somma.se è la formula conta.se. Ha una sintassi simile e, come intuitivamente esprime, serve per contare gli elementi che rispondono ad una determinata condizione. Nell'esempio di cui sopra, supponiamo di voler

contare gli appartamenti che fruttano un affitto superiore o uguale a 500 euro.

La funzione ha la seguente sintassi:

=CONTA.SE(Intervallo;Criteri)

L'argomento Intervallo è l'intervallo di celle che si desidera analizzare, vale a dire quello dove sono presenti i "criteri" che vogliamo sommare.

L'argomento Criteri indica il "test" che Excel dovrà eseguire sull'argomento Intervallo; può contenere numeri, espressioni, semplice te-

sto; l'argomento Criteri può fare riferimento anche ad una cella esterna contenente, al suo interno, la condizione.

Nel nostro caso, costruiamo una semplice tabella:

Appartamenti con affitto >= a 500 euro	
--	--

Nella cella vuota, scriviamo la nostra formula, facendo attenzione alla sintassi:

=CONTA.SE(C5:C19;">=500")

L'intervallo su cui effettuare la ricerca è il medesimo, ovviamente. In questo caso, però non vogliamo ottenere la somma degli affitti, ma il calcolo del numero degli appartamenti con affitto supe-

riore o uguale a 500 euro.

Se abbiamo operato correttamente, la formula restituirà il seguente risultato:

Appartamenti con affitto >= a 500 euro	9
--	---

Veniamo ora ad un utilizzo pratico di quanto appreso.
Supponiamo di aver estratto dal

nostro applicativo gestionale una situazione di verifica.
Ci concentreremo sui costi.

Supponiamo di aver estratto un file contenente i seguenti costi:

COSTI	
Merci c/acquisti	3.727.640
Addebiti per lavorazioni merci	2.894
Posa in opera	195.345
Posa in opera S.A.L.	1.185.032
Addebiti per contestazioni	816
Cessioni gratuite su vendite	11.537
Campionatura	18.481
Resi su vendite	54.302
Spese di trasporto e imballo	189.256
Spese doganali	144
Pubblicità	60.929
Consulenze pubblicitarie	34.000

COSTI	
Sponsorizzazione	3.712
Provvigioni ad intermediari	66.449
Oneri su provvigioni	1.557
Procaccerie occasionali	17.352
Riscaldamento	56.000
Riscaldamento Lodi	45.000
Acqua Lodi	12.000
Luce elettrica	700.888
Luce elettrica Milano	356.000
Luce elettrica Lodi	23.000
Telefono	32.291
Telefono Milano	4.964

COSTI	
Telfono Lodi	2.730
Telefono cellulari	7.922
Postali	624
Affitti passivi Milano	17.995
Affitti passivi Lodi	23.424
Affitti passivi sede Lodi	43.187
Servizi telematici	162
Consulenze legali	5.706
Consulenze aziendali	11.552
Consulenze notarili	1.679
Informazioni commerciali recupero crediti	13.760
Consulenze varie	22.609

organizz.
aziendale

Inseriamo ora una colonna sulla sinistra, in modo da ottenere una tabella così strutturata:

Tipo	Costi	Importo
	Merci c/acquisti	3.727.640
	Addebiti per lavorazioni merci	2.894
	Posa in opera	195.345
	Posa in opera S.A.L.	1.185.032

Ora, nella prima colonna (Tipo) andiamo ad individuare la periodicità

del costo, vale a dire se si tratta di un costo fisso o variabile: immetteremo

F oppure V.

Tipo	Costi	Importo
V	Merci c/acquisti	3.727.640
V	Addebiti per lavorazioni merci	2.894
V	Posa in opera	195.345
V	Posa in opera S.A.L.	1.185.032

In un'altra area del foglio di lavoro, costruiamo una tabellina di riepilogo, del tipo:

COSTI VARIABILI	
COSTI FISSI	

Ora dobbiamo digitare nelle celle vuote, le due formule somma.se, con la sintassi che conosciamo:

COSTI VARIABILI	=SOMMA.SE(A36:A71;"V";C36:C71)
COSTI FISSI	=SOMMA.SE(A36:A71;"F";C36:C71)

Ottenendo:

COSTI VARIABILI	5.470.804
COSTI FISSI	1.480.131

Per una migliore comprensione di quanto esposto si fa riferimento al file

Excel che potete scaricare dal sito www.brescia.confcooperative.it area

documentazione/formazione.

Gianangelo Monchieri

SEDOC SERVIZI

Sedoc Servizi Srl (società del gruppo Confcooperative Brescia) è a disposizione per assistere le cooperative nell'implementazione di sistemi di controllo di gestione, nella realizzazione di analisi organizzative, nella stesura di business plan e in generale, per fornire servizi e soluzioni a supporto delle decisioni imprenditoriali.

(sedoc@confcooperative.brescia.it)

MAGGIORI COMPLESSITÀ, MAGGIORI COMPETENZE

La congiuntura attuale pone le imprese, al fine di perdurare nel tempo, nella quotidiana condizione di affrontare sfide legate:

- all'adeguamento della propria offerta in funzione del continuo e rapido mutare del contesto di riferimento, che in molti casi ha portato ad una significativa contrazione dei mercati tradizionali,
- alla progressiva e trasversale riduzione della marginalità,
- all'allungamento dei tempi d'incasso e all'aumento delle sofferenze nei crediti,
- alla maggiore attenzione e selettività da parte degli istituti di credito.

Tutto ciò obbliga i vertici aziendali ad affinare gli strumenti di monitoraggio dei principali accadimenti e, talvolta, a compiere investimenti volti a elevare la cultura gestionale presente nei diversi livelli della struttura organizzativa.

Si ritiene che la costante e piena coscienza della situazione della propria organizzazione sia oggi condizione necessaria per riconoscere, prevenire e risolvere problematiche gestionali, le quali, se non affrontate, possono anche rapidamente minare la stessa continuità aziendale. Occorre dunque affinare le fasi di individuazione ed attuazione dei correttivi atti alla risoluzione delle criticità aziendali ed alla conseguente pianificazione di azioni rivolte al risanamento ed allo sviluppo.

Le tradizionali analisi devono, in molti casi, essere affiancate da una manutenzione sistematica delle procedure interne legate ai principali aspetti del funzionamento dell'impresa, quali: tenuta della contabilità e sistema di fatturazione, controllo di gestione e analisi redditività, gestione di clienti, crediti e procedure d'incasso, lettura analitica delle componenti finanziarie ed elaborazione dei flussi di cassa previsionali, fino a compiere analisi di mercato e riconfigurare la pianificazione strategica

attraverso la formalizzazione di piani di impresa pluriennali.

In funzione dell'esperienza maturata, si ritiene utile evidenziare alcuni ambiti in cui spesso occorre intervenire:

1) Analisi e verifica del rispetto delle "buone prassi amministrative", esaminando la correttezza delle principali procedure, con particolare attenzione:

- alla gestione della contrattualistica;
- al monitoraggio del ciclo di fatturazione anche tramite la gestione di scadenziari clienti e fornitori;
- analisi del credito e portafoglio clienti;
- alla gestione del magazzino.

2) Gestione della Tesoreria, laddove non presenti, implementando strumenti utili a:

- effettuare un monitoraggio della liquidità aziendale e periodicamente verificando in particolare in che misura la gestione caratteristica sia in grado di produrre liquidità;
- analizzare la "situazione banche": modalità e grado di utilizzo dei singoli strumenti e grado di coerenza tra fonti e impieghi;
- elaborare strumenti utili a facilitare la costante costruzione di stime previsionali dei flussi di cassa.

3) Controllo di Gestione, ovvero sviluppare l'analisi bilancio, in modo da perfezionare la:

- verifica della redditività per centri di ricavo e analisi delle singole marginalità;
- elaborazione di budget, forecasting e sistema di reporting adeguati alle complessità aziendali.

4) Organizzazione aziendale, valutando l'efficacia ed efficienza della struttura societaria ai fini delle sempre maggiori esigenze di funzionalità dei processi operativi. In particolare occorre volgere attenzione:

- al sistema di governance ed all'esistenza di un sistema che preveda at-

tribuzione deleghe e procure;

- alla verifica di strumenti organizzativi (organigramma) volti a facilitare l'individuazione dei livelli di responsabilità e dunque la definizione di specifici obiettivi e risorse.

5) Formazione aziendale, verso le principali operazioni straordinarie, dato che le imprese si trovano sempre più spesso a gestire interventi quali:

- il consolidamento esposizioni bancarie a breve termine;
- la redazione di piani industriali e la verifica sostenibilità economica e finanziaria dei programmi d'investimento;
- analisi circa l'opportunità / fattibilità di acquisizioni rami di attività, fusioni e scissioni.

Per tutte queste ragioni, Confcooperative ha deciso di individuare al proprio interno risorse, competenze, ed esperienze utili a riconoscere e gestire tali complessità aziendali, andando a rispondere a quelle esigenze che nascono non dall'obbligo di ottemperare ad adempimenti legislativi, ma dalla necessità di supporto alla struttura amministrativa e dirigenziale.

Sono così state codificate alcune linee di intervento, volte a fornire alle cooperative associate ed alle imprese clienti, strumenti utili al monitoraggio degli equilibri economico – finanziari, al controllo della redditività e liquidità aziendale e alla analisi della struttura organizzativa e delle procedure in essere.

Per qualsiasi esigenza di chiarimento o approfondimento, si invita a contattare via email:

Stefano Gennari

Servizio Creditizio – Finanziario

(sgennari@confcooperative.brescia.it)

Fabio Casati – Gianangelo Monchieri

Consulenti aziendali

(fcasati@confcooperative.brescia.it – gmonchieri@confcooperative.brescia.it)

credito
e
finanza

PROCEDURE PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI

Il Ministero del Lavoro offre ulteriori chiarimenti rispetto al termine ultimo consentito ai datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori, per AUTOCERTIFICARE la valutazione dei rischi ai sensi dell'art. 29, comma 5, TU Sicurezza n. 81/2008.

La nota in oggetto chiarisce che tale data è fissata al 31 MAGGIO 2013, avendo come fine, quello di armonizzare temporalmente i diversi riferimenti temporali, che la normativa succedutasi in materia, conteneva.

Il Ministero riduce di 1 mese rispetto all'ultima proroga disposta dalla legge di stabilità del 2013 – art. 1, c. 388 – con cui l'autocertificazione era possibile fino al 30 giugno 2013 (nostra circ. n. 3 del 21 gennaio 2013 – prot. n. 359).

Come noto, la decisione di tale proroga è riconducibile al vuoto normativo generato con la pubblicazione in G.U. del DM Lavoro 30 novembre 2012 sulle PROCEDURE STANDAR-

DIZZATE da seguire per valutare i rischi : nel periodo 1° gennaio–5 febbraio 2013 il decreto non era ancora efficace – è entrato in vigore dal 6 febbraio 2013 – e il precedente termine per l'autocertificazione era stato inizialmente fissato al 31 dicembre 2012.

Secondo il DL 57/2012, infatti, l'autocertificazione valeva “fino alla scadenza del 3° mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale” sulle procedure standard e massimo fino al 31 dicembre 2012.

Pertanto il Ministero, nel rispetto di tale norma, e pur in presenza della proroga contenuta nella legge di stabilità (fine giugno 2013), fissa il termine ultimo per l'autocertificazione al 31 maggio 2013 (scadenza del 3° mese successivo al 6 febbraio 2013 – data di entrata in vigore del decreto di cui sopra).

Si tratta di una soluzione mediana scelta dal Ministero, che comunque tende a garantire le micro-

imprese dall'applicazione non immediata, ma graduale, di una disposizione che necessita di un congruo margine di tempo per essere adeguatamente compresa e gestita.

Nell'invitare quindi i soggetti interessati a tenere in considerazione la NUOVA scadenza del 31 maggio 2013, si richiamano tutti i datori di lavoro – non solo quelli fino a 10 addetti – a prestare la massima attenzione verso gli obblighi in materia di valutazione dei rischi.

Si ricorda, infatti, che in base all'art. 55 del TU Sicurezza, l'omessa valutazione dei rischi e la mancata adozione del documento di valutazione dei rischi (DUVR) sono in generale GRAVEMENTE SANZIONATE con la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda – da 2.500 fino a 6.400 euro (con l'applicazione della sola pena detentiva nel caso in cui si tratti di realtà aziendali particolarmente esposte a rischio).

sicurezza

ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI

Il Comitato Nazionale con la Circolare n. 23 dell' 8.1.2013 ha approvato lo schema uniforme di dichiarazione sostitutiva di atto no-

torio che dovrà essere utilizzato in tutte le procedure di iscrizione relative al trasporto di rifiuti e nei casi di richiesta di variazione per

l'iscrizione di nuovi veicoli o di reimmatricolazione di veicoli già autorizzati, ai fini dell'utilizzazione immediata dei veicoli stessi.

ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI SEZIONE REGIONALE _____

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO (Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

DICHIARAZIONE RELATIVA ALLA PRATICA DI VARIAZIONE PARCO MEZZI DELL'IMPRESA

Ragione sociale _____

Codice fiscale _____

Il sottoscritto (cognome e nome) _____

Codice fiscale _____ nato a _____

il ____/____/____ residente a _____ provincia _____

in via/piazza _____ n. _____

di cittadinanza _____ consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art.

76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di

atti falsi

DICHIARA

1. di essere _____ (Titolare/Presidente/Amministratore Unico Amministratore Delegato/ecc.) e legale rappresentante della ditta di cui alla presente dichiarazione.

2. di richiedere, ai sensi della circolare del Comitato Nazionale n. 7933 del 3 luglio 1996

☐ l'inserimento del/i seguente/i ulteriore/i mezzo/i di trasporto rifiuti

☐ la reimmatricolazione del/i seguente/i mezzo/i di trasporto rifiuti

3. che il/i veicolo/i:

- è/sono nella piena disponibilità dell'impresa e è/sono tecnicamente idoneo/i al trasporto dei rifiuti indicati nel provvedimento d'iscrizione protocollo n. _____ ed eventuali modifiche e integrazioni, anche in relazione alle modalità di trasporto, e rispettano le prescrizioni contenute nello stesso provvedimento;

Si allega la documentazione prevista (per l'iscrizione nelle categorie dalla 1 alla 5).

Spazio Riservato all'ufficio n. Pratica _____

energia
e
ambiente

ELENCO DEI MEZZI DA INTEGRARE ALL'ISCRIZIONE

Barrare le categorie richieste

Targa	Iscr. Albo trasp c/t.	Licenza c/p.	TIPO (autocarro/semirimorchio/ rimorchio/autoveicolo, etc.)	Cat 1	Cat 2	Cat 3	Cat 4	Cat 5	Iscr. art.212,c. 8, D.lgs 152/06	Trasporto Raee DM 65/10

Letto, confermato e sottoscritto,

Luogo e data _____

Il dichiarante _____

ESTREMI DEL DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO

Documento _____ n. _____
rilasciato il _____ da _____

N.B. - La dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio contenuta in un'istanza ovvero contestuale, collegata o richiamata dalla stessa non è soggetta ad autentica. Tale dichiarazione può essere: a) sottoscritta davanti all'impiegato addetto; b) sottoscritta dal dichiarante prima della presentazione. In tal caso, come anche nell'ipotesi di invio a mezzo posta o di presentazione da parte di un terzo, è necessario allegare fotocopia di un documento di riconoscimento del sottoscrittore

Spazio Riservato all'ufficio n. Pratica _____

RIDUZIONE CONTRIBUTIVA SETTORE EDILIZIA

L'INPS, con la circolare n. 28 del 18/2/2013, ha reso note le procedure operative per le aziende che non hanno presentato la richiesta di riduzione contributiva nel settore dell'edilizia per l'anno 2012. Si tratta dello sgravio contributivo pari all'11,5 % previsto per le imprese del settore dell'edilizia individuati dai codici ISTAT 1991 dal "45.11" al "45.45.2", in base all'art. 29 del DL 244/1995 convertito con l. n. 341/1995, che deve essere confermato -ogni anno- o rideterminato. Tale beneficio si applica agli operai occupati con orario di lavoro non inferiore a 40 ore settimanali e alle contribuzioni che non riguardino il Fondo pensioni lavoratori dipendenti al netto delle riduzioni di carattere generale in atto, non-

ché al netto del contributo integrativo della Ds (0,30%).

Il periodo di paga interessato è quello compreso tragennaio e dicembre 2012. Per procedere all'invio della comunicazione è necessario avvalersi del modulo "RiduzioneEdilizia", disponibile nella funzionalità "Invio Nuova Comunicazione" della sezione "Comunicazioni ON LINE" nel "Cassetto previdenziale Aziende", sul sito www.inps.it.

Le posizioni contributive delle aziende aventi diritto al beneficio contributivo saranno aggiornate automaticamente entro il giorno successivo alla presentazione dell'istanza, e verrà a loro attribuito -in caso di esito positivo- il nuovo codice autorizzazione 7N.

Nel comporre il flusso le aziende valorizzeranno nell'elemento <AltrePartiteACredito> di <DenunciaAziendale>, nell'elemento <CausaleACredito> il codice causale "L207" avente il significato di "Arretrati ri. Edilizia ex art. 29, comma 2 D.L. 244/95" e indicheranno l'importo totale del beneficio spettante, non ancora fruito per l'anno 2012, nell'elemento <SommaACredito>.

Le aziende che non hanno quindi provveduto all'invio della richiesta di sgravio entro i tempi previsti inizialmente potranno avvalersi di questa procedura entro e non oltre il 16 maggio 2013 (entro il giorno 16 del terzo mese successivo alla data di emanazione della circolare di riferimento.)

RELAZIONE ANNUALE ORGANISMI DI VIGILANZA DELLE STRUTTURE SANITARIE

Il 28 di febbraio è scaduto il primo termine per l'invio alle ASL della relazione annuale degli Organismi di vigilanza delle strutture sanitarie accreditate presso la Regione Lombardia. Tale incombenza prevista dalla Deliberazione di Giunta n. IX/3856 del 25 luglio 2012 che ribadisce: ...dal 2013 per stipulare la convenzione con la Regione (per importi superiori a euro 800.000) i privati accreditati dovranno presentare la relazione annuale dell'organismo di vigilanza ex d.lgs 231/2001 ed inoltre la certificazione antimafia del gestore e di tutti i proprietari, il bilancio consolidato approvato e certificato da una società di revisione.

Sui termini di invio della relazione annuale dell'OdV è recentemente intervenuta la Giunta Lombarda con deliberazione n. IX/4606 del 28 dicembre 2012 stabilendo che ove il soggetto erogatore non fosse in grado di adempiere all'obbligo dell'invio possa presentare un'istanza motivata ad essere ammesso ad un regime transitorio ottenendo così una proroga di sei mesi. L'istanza deve essere corredata al conferimento di un mandato a società specializzata per la predisposizione del modello organizzativo ex d.lgs 231/01 (entro e non oltre ottobre 2013).

La Delibera Giunta Regionale del 30 maggio 2012 n. IX/3540 stabilisce per le unità di offerta già accreditate nell'ambito dei requisiti di accreditamento previsti dall'allegato B l'applicazione del modello organizzativo ex d.lgs 231/2001.

L'adeguamento del requisito trasversale di accreditamento relativo all'applicazione del modello D.lgs 231/01 doveva essere garantito entro il 31 dicembre 2012 per le unità di offerta residenziali con capacità pari o superiore a 80 posti letto. Tale requisito come specifica la delibera "verrà esteso alle altre unità di offerta con la gradualità stabilita nella delibera annuale sulla gestione del servizio socio sanitario regionale e comunque entro il 31 dicembre 2014".

SEDOC SERVIZI, SOCIETÀ DI CONSULENZA CONTROLLATA DA CONFCOOPERATIVE BRESCIA, È DISPONIBILE A PROGETTARE UN PERCORSO PER L'IMPLEMENTAZIONE DEL MODELLO DL 231/01 E PER L'ASSISTENZA ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA, CHE POTREBBE VEDERE COINVOLTE ANCHE PIÙ STRUTTURE CONTEMPORANEAMENTE AL FINE DI CONTENERE I COSTI DELLA REALIZZAZIONE DEL MODELLO.

settori

UNA DOMANDA A...

In questo spazio la redazione pubblica i quesiti pervenuti agli uffici tecnici di Confcooperative Brescia e le relative risposte, elaborate dagli esperti, ritenuti di interesse generale.

Q U E S I T O

La nostra cooperativa intenderebbe richiedere il rimborso Irap previsto dalle recenti disposizioni normative. Il nostro consulente ci suggerisce di non presentare alcuna istanza, in quanto le cooperative non sono interessate alla questione. Vorremmo conoscere il vostro parere in merito

--- RISPOSTA ---

Per effetto di quanto previsto dall'art. 2 del D.L. 201/2011, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31/12/2012, è prevista la deducibilità, ai fini delle imposte sui redditi (Ires per le società cooperative), dell'Irap relativa alla quota imponibile delle spese per il personale dipendente e assimilato.

La deduzione può essere fatta valere anche per i periodi di imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2012, attraverso la presentazione, esclusivamente in forma telematica, di una specifica richiesta di rimborso, tramite utilizzo dell'apposito modello reso disponibile dall'Agenzia delle Entrate e reperibile sul proprio sito internet.

Da tale possibilità, in linea di principio, non sono escluse le società cooperative, le quali sono chiamate, analogamente agli altri operatori, ad

effettuare le opportune valutazioni, in relazione alla propria situazione soggettiva. In termini generali, la questione pare di assoluto interesse, tenuto conto che, in larghi casi, il costo del lavoro esposto nei bilanci di esercizio assume proporzioni di assoluta rilevanza. Occorre peraltro fornire alcune precisazioni, per meglio inquadrare il problema.

L'opportunità concessa dal legislatore non potrà riguardare, ad esempio, le cooperative sociali Onlus operanti nell'area della Regione Lombardia, essendo le stesse esenti da Irap in virtù delle agevolazioni concesse dalla legislazione regionale. Non saranno interessate alla questione nemmeno le cooperative di produzione e lavoro le quali, in applicazione dell'agevolazione prevista dall'art. 11 del Dpr 601/73, hanno già considerato l'Irap, nella determinazione della base imponibile Ires, deducibile in modo pieno.

Per quanto detto, posto che nel quesito non è stata fornita alcuna informazione circa la qualifica della cooperativa (sociale, di lavoro, edilizia, ecc.), sarà necessario condurre i necessari approfondimenti sul caso di specie.

In considerazione dell'approssimarsi del periodo delle valutazioni di bilancio, pare opportuno segnalare la posizione assunta da Assonime (Associazione delle Società Italiane per Azioni), in relazione all'iscrizione contabile del credito che scaturisce dalla richiesta di rimborso in parola. Secondo Assonime, la somma richiesta a rimborso andrà evidenziata già nel bilancio chiuso al 31/12/2012, tramite contabilizzazione del credito tributario, in contropartita di un provento di tipo straordinario.

Maurizio Magnavini

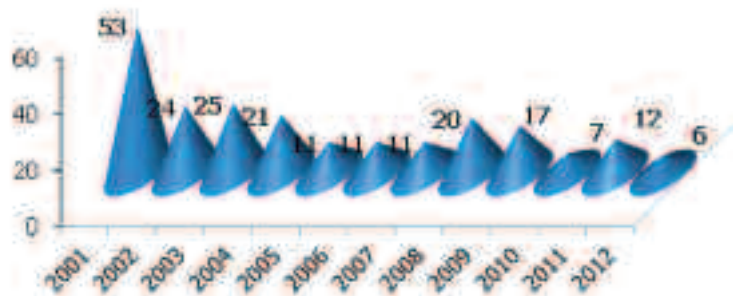
una
domanda
a...

adesione di cooperative in netta predominanza appartenenti ai settori Sociale e Lavoro Servizi Cultura, mentre le cancellazioni sono state solamente 5. Il numero delle aderenti sale così a 583 (aggiornato al 18/01/2013) su un totale di 909 cooperative atti-

ve iscritte alla CCIAA; le imprese associate alle altre centrali cooperative sono circa 150, la differenza è costituita dalle imprese spurie.

Le cooperative promosse da stranieri sono quelle in cui tutti i membri del Consiglio di Am-

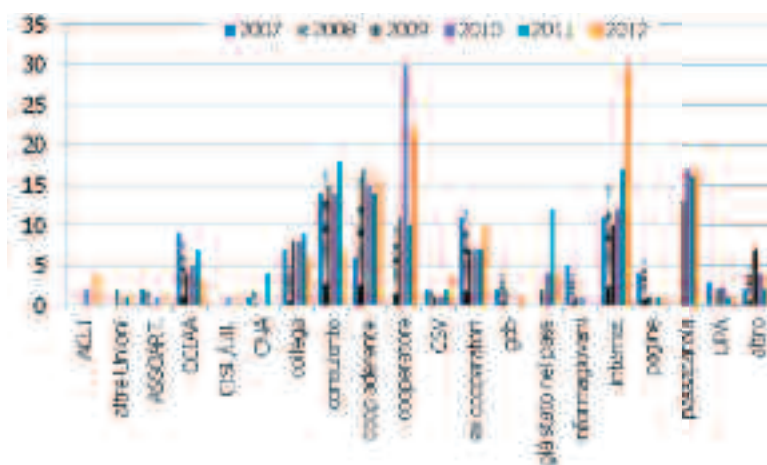
ministrazione provengono da un Paese al di fuori dell'Unione Europea. Nel 90% dei casi, le attività avviate sono nell'ambito della logistica e dei lavori edili. Per quanto riguarda le costituzioni, anche qui si registra un sensibile calo a partire dal 2002.



Lo sportello "promozione impresa cooperativa" ha registrato 138 contatti (135 nel 2011, 128 nel 2010). Le idee imprenditoriali rientrano generalmente nei settori tradizionali (servizi socio-sanitari, logistica, lavori edili), tuttavia si annoverano diversi approfondimenti in ambito di for-

mazione, restauro opere d'arte, mediazione creditizia, musicale, agenzia viaggi. Nel corso del 2012 sono state seguite 7 costituzioni e due spin off di imprese cooperative già aderenti: il trend conferma una percentuale intorno al 6/7 % di cooperative promosse direttamente dall'Unione

di Brescia rispetto al totale di incontri effettuati per la promozione di cooperative. Chi si rivolge allo sportello è un cooperatore o una persona consigliata da una cooperativa già aderente, ma troviamo contatti anche grazie a internet e all'amicizia con i dipendenti dell'Unione.



Roberto Salvo



"Buona impresa!"

Le BCC sostengono gli imprenditori under 35

Qualcuno di loro racchiude nel cassetto il proprio sogno da quando è nato. Altri lo hanno coltivato in anni di studio e sacrifici. Loro sono i giovani che vogliono fare impresa, che mettono in gioco il proprio talento e le proprie capacità innovative. Quelli che decidono di fare di un'idea un progetto.

Ma costruire con le proprie mani non è cosa facile, soprattutto in un momento complicato come quello attuale.

È per questa ragione che il Credito Cooperativo ha lanciato un progetto per incentivare l'imprenditorialità giovanile: "Buona impresa!".

L'iniziativa, nata circa un anno fa, si rivol-

ge agli imprenditori under 35 con prodotti su misura e accattivanti nello stile. Un mutuo start-up per le giovani imprese e le giovani cooperative, ma non solo. Accanto al sostegno creditizio, il

progetto del Credito Cooperativo offre anche un vero e proprio accompagnamento lungo il percorso imprenditoriale, mettendo a disposizione del cliente una rete di consulenti specializzati in servizi alle imprese, provenienti da enti convenzionati con il mondo BCC, quali Rete Imprese Italia e Confcooperative, che si dedicano all'assistenza nella fase di avvio dell'impresa, ma anche ad attività di coaching e supporto.

Insomma "Buona impresa!" vuole dare credito alle idee, mettendo a disposizione strumenti concreti che favoriscano la nascita di nuove aziende, promuovendo occupazione ed auto-occupazione.

Una sfida per le BCC, che rafforzano il proprio ruolo di partner delle nuove generazioni. Un modo per far ripartire il territorio. Ma soprattutto un mezzo per tornare a diffondere nei giovani la cultura d'impresa. Quella su cui il nostro Paese si è costruito. Quella che oggi crediamo essere la migliore risorsa per reagire alla crisi.



"Il progetto comincia a dare buoni frutti: consultando la pagina Facebook di "Buona impresa!" e l'e-book "Un giro d'Italia differente" (disponibile gratuitamente su iTunes) è possibile scoprire le prime storie di successo. C'è Luca, che ha dato vita a un locale di ristorazione innovativo. C'è Carmine, che produce salumi senza conservanti recuperando le vecchie ricette che scova nei racconti degli anziani. Ci sono tante storie di giovani protagonisti del loro territorio"

Emanuele Martani

FORMAGGIO GARDA

Latte, caglio, sale e aria pura



Alpe del Garda Soc. Coop. agricola - Parco Alto Garda Bresciano

25010 Tremosine (BS) - Via Provinciale, 1 - Tel. 0365.953050 - Fax 0365.953181 info@alpedelgarda.it - www.alpedelgarda.it



AGEMOCO E CONFCOOPERATIVE INFORMANO:

CONDIZIONI ASSICURATIVE RISERVATE AL MONDO DELLA COOPERAZIONE *Linea Soci e Dipendenti*

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Prima della sottoscrizione leggere attentamente i Fascicoli Informativi disponibili nel sito www.assimoco.com e presso l'Agenzia Agemoco Brescia.



Sono prodotti creati da:



Distribuiti da:



Agemoco Brescia Srl
Via Ferramola, 30 Brescia
Tel 030-3776972 Fax 030-2807356
info@agemoco.it

Per i soci e dipendenti di cooperative associate a:



PER LA CIRCOLAZIONE

• AUTOTUTELA

Il prodotto auto Assimoco in grado di offrire copertura e assistenza specifiche per ogni esigenza. Una soluzione concreta per garantire serenità a te, ai tuoi passeggeri e a ogni momento in cui sei alla guida.

• INFORTUNI CONDUCENTE

La protezione del conducente assicurato contro gli infortuni da circolazione e si pone come garanzia che completa la polizza RC Auto; poche persone infatti sono a conoscenza del fatto che il conducente di un veicolo che provoca un incidente è l'unico, per legge, a non essere coperto dalla polizza R.C. Auto;

PER LA PERSONA

• ORIZZONTE

Un sistema di assicurazioni temporanee per il caso di morte composto da quattro diverse tariffe che Assimoco Vita ti propone per garantire tranquillità economica ai tuoi cari e a tutti coloro che ti affiancano nelle scelte importanti.

• PROTETTO INFORTUNI

Per garantire la giusta tranquillità economica in caso di invalidità permanente e spese mediche, dovute a infortunio occorso sia durante il lavoro sia nel tempo libero (anche durante l'attività sportiva agonistica).

PER LA CASA

• FAMIGLIA CONFORT COOP

E' una soluzione innovativa del Gruppo Assimoco per la tutela del nucleo domestico e del patrimonio familiare, in grado di soddisfare ogni tua esigenza di protezione grazie a 3 pacchetti di offerta davvero completi:

- Formula Superior
- Formula Deluxe
- Formula Suite

• FOTOVOLTAICO PROTETTO

Assimoco propone una polizza in linea con le nuove tendenze del mercato riservata agli impianti fotovoltaici sia per finalità di autoconsumo, sia di vendita dell'eccedenza di energia al gestore.

Mai stare fermi

Il cammino di una cooperativa

che ha scoperto la sua vocazione

Dal 1982 esisteva e operava proprio nel campo del recupero di persone tossicodipendenti la cooperativa "Il Calabrone". Nel 1993 l'esigenza di rendersi "ponte" verso il mondo del lavoro, si traduce nella costituzione della cooperativa sociale d'inserimento lavorativo CERRO TORRE. I 10 soci fondatori avevano una straordinaria voglia di partire con una nuova avventura e questa energia è ancora oggi testimoniata dal fatto che 7 di essi fanno tuttora parte della compagine sociale e vivono la cooperativa nella sua quotidianità.

Al momento della costituzione, una vera e propria sede non esisteva ma la cooperativa operava presso Nave, ospite del Calabrone. La localizzazione offrì l'opportunità di instaurare una buona collaborazione con l'amministrazione comunale per alcune opere di manutenzione stradale e successivamente per la gestione della piattaforma ecologica. I primi passi furono esitanti, alla ricerca di un poco di stabilità lavorativa, mentre iniziavano i primi inserimenti di persone ex-tossicodipendenti provenienti dalla comunità del Calabrone.

Si susseguirono diverse nuove attività: alcune furono solo de-

**"La Cerro Torre
che tipo di cooperativa è?
Certamente non ha mai
abbandonato la sua mission
sociale ma non è mai
stata ferma su un solo
settore"**

gli esperimenti (ceramica, costruzione protesi, ecc...), altre furono importanti per la cooperativa e la sua crescita (attività di nettezza urbana, servizi per comuni e municipalizzate, ecc...) tanto da essere ancora oggi di assoluta rilevanza.

Nel 1996 la Cerro Torre, grazie ad una maggiore sicurezza in termini di risorse finanziarie, patrimoniali e umane, decise che era tempo di camminare in autonomia prendendo in affitto un capannone a Flero. La cooperativa, che aveva fino ad allora avuto in massima parte inserimenti legati alla tossicodipendenza, ha finalmente l'opportunità di aprire definitivamente le porte a persone con svariate caratteristiche e patologie di svantaggio (ex alcoolisti, ex detenuti, malati psichici, disabili fisici).

È fondamentale per la cooperativa offrire gli strumenti necessari (formazione, responsabilizzazione, acquisizione di capacità lavorative) per eman-

cipare le persone, per dare loro maggiore autonomia e la possibilità di proiettarsi dignitosamente nel mondo del lavoro. Lo strumento principale è lavorare insieme, operatori e inseriti, passo dopo passo, dandosi degli obiettivi intermedi. È in questi anni che crescono

anche il settore dei servizi ecologici e della lettura dei contatori delle utenze gas, acqua, energia elettrica. Con essi aumentano il fatturato e il numero delle persone assunte sia a fronte di progetti d'inserimento che a titolo di operatori dell'inserimento lavorativo. Quelli che seguono sono anni di consolidamento delle attività esistenti nonché di promozione per l'incremento del volume d'affari e del livello di qualità del servizio per poter essere competitivi sul mercato in ogni settore anche con l'avvio di nuovi servizi (recapito bollette a domicilio, gestione di punto vendita elettrodomestici e relative installazioni/consegne, ampliamento dei servizi ecologici sia con l'incremento del numero delle isole ecologiche in gestione sia con la diversificazione dei servizi di raccolta porta a porta). L'attenzione alla ricerca e sviluppo e una visione d'insieme strategica, porta la cooperativa, verso

la fine del 2004, a porre la sua attenzione verso il panorama delle energie rinnovabili. Si dà vita quindi a un nuovo settore all'interno del quale vengono avviate le attività di installazione e progettazione di impianti solari termici, geotermici e fotovoltaici.

L'anno 2010 è stato sicuramente caratterizzato dall'ampia corsa dei clienti alla realizzazione di impianti in ambito fotovoltaico, a causa di una concomitanza di circostanze economiche favorevoli. La cooperativa ha quindi visto aumentare sensibilmente il proprio fatturato di circa il 70%; sono state potenziate le squadre di lavoro nonché l'ufficio tecnico di progettazione. Nel settore Ecologia, è stato avviato un nuovo servizio di trasporto e movimentazione dei rifiuti; questo servizio oltre ad abbat-

tere alcuni considerevoli costi che la cooperativa sostiene per i rifiuti presenti nelle isole ecologiche gestite direttamente, permette alla cooperativa di porsi sul mercato privato fornendo servizi di noleggio cassoni e movimentazione degli stessi. Nel 2011 si sono concretizzate opportunità lavorative nell'ambito manutenzioni per gli immobili e per motivi organizzativi questo comparto passerà al settore delle Rinnovabili per il 2012.

Il neo istituito ufficio Ricerca e Sviluppo ha seguito progettazione e avvio del progetto di installazione di una linea di produzione pellet.

Cerro Torre conferma anche per il nuovo anno l'investimento nella struttura dell'ufficio Ricerca e Sviluppo al fine di poter approfondire sempre maggiormente i vari aspetti le-

gati al mondo dell'energia, il tutto sempre senza dimenticare le proprie mission e vision: ogni attività di espansione e sviluppo della cooperativa deve potersi tradurre, direttamente o indirettamente, in opportunità lavorative per persone in stato di svantaggio.

Rimane una domanda: ma la Cerro Torre che tipo di cooperativa è? Certamente non ha mai abbandonato la sua mission sociale ma non è mai stata ferma su un solo settore. In questo cammino ha scoperto la sua vocazione nell'area dell'ambiente: ecologia/energia, integrando sempre di più tra di loro i settori che nel corso degli anni si sono sviluppati cogliendo delle opportunità.

Matteo Tebaldini





QAIC / IT / 90570 - A



CONast



CONSULENZE

- ☐ Sicurezza nei luoghi di lavoro D.Lgs. 81/08
- ☐ Privacy D.Lgs. 196/03
- ☐ Autocontrollo alimentare HACCP
- ☐ Sistemi qualità ISO
- ☐ Adempimenti D.Lgs. 231/01
- ☐ Valutazione STRESS lavoro correlato
- ☐ Consulenze ambientali
- ☐ Iscrizione/gestione SISTRI
- ☐ Campagne di comunicazione

CONVENZIONI

- Medicina del lavoro
- Test laboratorio
- Analisi ambientali

Iscriviti alla NEWSLETTER per aggiornamenti normativi

Oltre 1000 Clienti

Soluzioni personalizzate per:

- RSA
- Scuole
- Fondazioni
- Comuni
- Cooperative
- Imprese agricole

27 Cooperative Associate

Una gamma di offerta completa:

Igiene ambientale –
Pulizie – Facchinaggio –
Ristorazione – Servizi
socio sanitari –
Vigilanza

www.conast.it

Tel 030-3774422
info@conast.it

CORSI di FORMAZIONE

AREA SICUREZZA sul LAVORO

- Antincendio
- Primo Soccorso
- RSPP mod. A, B, C e aggiornamenti
- RLS e aggiornamenti
- Dirigenti e preposti
- Addetti carrelli elevatori

AREA AMBIENTE

- Gestione rifiuti
- Il sistema SISTRI
- La Gestione dei Centri di Raccolta

AREA IGIENE

- Autocontrollo alimentare
- La Legionella: rischi e prevenzione

*Controlla il nostro
CALENDARIO CORSI*

La sfida del lavoro nelle cooperative sociali

Il rapporto con le organizzazioni sindacali necessita di un ulteriore salto di qualità

La Commissione Paritetica Provinciale si è riunita il 5 febbraio u.s. per valutare l'andamento delle cooperative sociali bresciane.

Gli indicatori socio economici aggregati evidenziano un andamento in crescita degli occupati riferiti all'anno 2011, corrispondenti a 10.580 unità, aumentati rispetto alla media di 10.143 occupati dei due anni precedenti. Situazione analoga è riscontrabile dall'osservazione del

fatturato del comparto, che si attesta a 314 milioni di euro nell'anno 2011 contro i 286 milioni medi nel biennio 2010-2009, ed al capitale netto, corrispondente a 124 milioni di euro rilevati nel 2011 rispetto ai 114 milioni medi nel biennio precedente.

I dati mostrano a prima vista una condizione di tenuta del sistema, è tuttavia da considerare il dato rilevante che ha caratterizzato il confronto tra le parti sociali, riguardante le richieste di non applicazione dell'elemento retributivo territoriale, unitamente alle domande di rateizzazione del medesimo istituto, che sono pervenute in numero significativo dalle cooperative sociali. Le condizioni di difficoltà economica e finanziaria dichiarate sono dovute alla perdita di appalti e/o con-

venzioni, alla riduzione del budget per l'erogazione dei servizi accreditati, al ritardo dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni.

Le imprese che hanno manifestato difficoltà, testimoniate da indici patrimoniali negativi e/o in significativa contrazione, oppure dal ricorso agli ammortizzatori sociali, sono complessivamente 22 e, stante il quadro di gravità evidenziato, hanno ottenuto la non applicazione dell'Ert per 806 lavoratori complessivamente. Altre realtà hanno affrontato situazioni di mercato difficili, determinanti carenze di liquidità e, seppure con indici non altrettanto compromessi, hanno ottenuto la dilazione e/o rateizzazione del pagamento dell'Ert per 1.345 lavoratori.

L'aumento delle opportunità di lavoro create dalla cooperazione sociale, si interseca oggi con il tema della qualità del lavoro stesso, argomento che interessa tutte le parti sociali. In questo quadro è centrale l'obiettivo di orientare lo sviluppo del comparto concentrando gli sforzi e gli investimenti di diversi attori, pubblici e privati, per la qualificazione e la professionalizzazione delle risorse umane.

È importante il contributo degli organismi associati che operano nel campo delle politiche attive del lavoro, contribuendo alla formazione dei soci e degli operatori sociali, agendo per

l'orientamento, il collocamento e la riqualificazione professionale del personale.

Il rapporto con le organizzazioni sindacali, a sua volta, necessita di un salto di qualità, al fine di condividere, seppure con le visuali d'osservazione tipiche dei rispettivi mandati, alcune prospettive comuni, quali quelle contenute negli ultimi accordi nazionali in materia di contrattazione, che possono essere perseguite soltanto con un ampio sostegno in termini di decontribuzione e di detassazione stabilito a livello governativo.

Il contributo del programmatore pubblico, peraltro, è indispensabile anche a livello territoriale, favorendo la diffusione delle forme di affidamento dei servizi a queste tipologie d'impresa, contrastando le aggiudicazioni al massimo ribasso, contenendo la pratica del ritardo dei pagamenti, rafforzando il ruolo degli organismi paritetici e degli osservatori della cooperazione, sostenendo la rappresentanza della cooperazione nelle istituzioni locali dotate di compiti di programmazione locale.

I compiti che attendono i cooperatori sociali nei prossimi anni sono quindi molto impegnativi e richiederanno molta competenza e dedizione sia nella gestione delle imprese cooperative sia nell'esercizio della rappresentanza politica e sindacale.

Massimo Olivari



Il futuro in buone mani, le tue.



alimenti zootecnici
ed essiccazione cereali
COMAZOO s.c.a.r.l.

25018 Montichiari (BS) - Via Santellone, 37

tel 030-964961 - fax 030-9962710
email: info@comazoo.it - www.comazoo.it





Per il tuo sorriso solo
materiali certificati **CE**

**Dove 40 professionisti
esperti e qualificati
sono al servizio tuo
e della tua famiglia**
in orario continuato 9.00 - 20.00
dal lunedì al sabato

Dove i finanziamenti
sono a reale tasso zero,
senza spese aggiuntive

Dove tutte le prestazioni
sono esenti da imposta
di bollo